



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**U.O.A. - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE, FORESTAZIONE E DIFESA
DEL SUOLO ex L.R. n. 6/2021
01 - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE, GESTIONE DEI SISTEMI
FORESTALI E CONTROLLI PSR**

Assunto il 04/09/2023

Numero Registro Dipartimento 156

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 12312 DEL 04/09/2023

Oggetto: Art. 24 legge Regionale 12 ottobre 2012 n. 45 – Approvazione del Piano di Coltura e Conservazione ex art 54 Regio Decreto Legislativo 30 dicembre 1923 n. 3267 –Comune di Cellara.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visto,

- la Legge Regionale n.° 7 del 13 maggio 1996 recante “**Norme sull’Ordinamento della Struttura Organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale**”;
- la D.G.R. n.° 2661 del 21 giugno 1999 recante: “**Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.° 7 del 13.05.1996 e dal Dec. Lgs.vo n.° 29/93**” e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto n.° 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della G.R. recante “**Separazione delle attività amministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione**”, come modificato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
- la D.G.R. n.° 63 del 15/02/2019 e ss.mm.ii. con la quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale;
- la Legge Regionale n.° 6 del 23/04/2021 con la quale l’Unità Operativa Autonoma “**Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo**”, al fine di assicurarne l’autonomia, l’efficacia e la tempestività nell’attuazione dei rilevanti compiti alla stessa demandati è assimilata alle strutture dipartimentali;
- la Deliberazione n. 253 del 09/06/2021 recante “ Art. 2 Legge Regionale n.° 6 del 23 Aprile 2021. Adempimenti” con la quale la Giunta Regionale ha preso atto che l’U.O.A. “**Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo**”, già istituita presso il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, è stata assimilata, ai sensi dell’art. 4 delle Legge medesima, alle strutture dipartimentali, al fine di assicurarne l’autonomia, l’efficacia e la tempestività nell’attuazione dei rilevanti compiti alla stessa demandati;
- la Deliberazione n. 665 del 14/12/2022 “**Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta Regionale - Abrogazione Regolamento Regionale 20 Aprile 2022, n. 3 e ss. mm. ii.**”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 198 del 28/04/2023 con la quale l’Ing. Domenico Maria PALLARIA è stato assegnato all’ U.O.A. “**Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo**”;
- il D.P.G.R. n. 37 del 04/05/2023 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente reggente dell’ UOA “**Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo**” all’Ing. Domenico Maria PALLARIA;
- il D.D. dell’U.O.A. n. 9386 del 03/07/2023 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore1 “**Politiche della Montagna, Foreste Gestione dei Sistemi Forestali e controlli PSR**” dell’UOA “**Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo**” alla Dott.ssa Consolata Loddo;
- il D.P.G.R. n. 180 del 07/11/2021 e il conseguente R.R. 9/2021 con il quale è stato rinominato l’ex settore “**Politiche della Montagna, Foreste, Gestione dei Sistemi Forestale e struttura incaricata dei Controlli P.S.R. 2014-2020**” in U.O.A. **Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione, nuova programmazione 2014-2020**;
- la Legge Regionale n.° 34 del 2002 e ss.mm.ii. e ritenuta la propria competenza;
- il Dec. Lgs.vo n. 143 del 04/06/1977 che ha disposto il trasferimento di competenza alle Regioni in materia di Agricoltura, Foreste e Forestazione;
- la D.G.R. n. 267/2008 recante “Assunzione da parte della Regione Calabria della delega a suo tempo conferita al Corpo Forestale dello Stato, relativa alla Gestione del Vincolo Idrogeologico;

VISTI,

il R.D.30.12.1923 n.3267 e il R.D.16.05.1926 n.1126;

il D.P.R. n.11/1972e il D.P.R. n.616/1977;

il D.Lgs.22 gennaio 2004, n.42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137;

le P.M.P.F. allegata alla D.G.R. 12 maggio 2011 n. 218, modificate parzialmente con D.G.R. n. 238 del 30 Maggio 2014;

il D.Lgs.vo 03 Aprile 2018, n.34 “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”;

il R. D. 30/12/1923 n. 3267 ed il R. D. 16/05/1926 n. 1126;

il D.P.R. n.11/1972 e il D.P.R. n. 616/1977;

la Legge Regionale 12 ottobre 2012, n. 45 “Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale”;

le P.M.P.F. allegata alla D.G.R. 12 maggio 2011 n.° 218, modificate parzialmente con D.G.R. n. 238 del 30 Maggio 2014;

il Dec. Lgs.vo 03 Aprile 2018, n. 34 “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”;

il D.Lgs. 22 gennaio 200, n.42 " Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137;

DATO ATTO CHE

- la L.R. n. 43/2016 all'art. 17 dispone (modifiche alla L.R. 45/2012);
- l'art. 24 della L.R. 45/2012 al comma 2 è così modificato:
- comma 1, le parole: "con le modalità stabilite dai regolamenti" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2017";
- comma 6, sono sopresse le parole " come previsto nei regolamenti";
- l'art. 5 della Legge Regionale n. 45 del 12/10/2012 al punto 4 dispone: la Regione nelle more della redazione e dell'attuazione dei regolamenti, applica, con riferimento all'intero territorio regionale, le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (P.M.P.F.) approvate con deliberazione della Giunta regionale 20 maggio 2011, n. 218 s.m.i.;
- l'art. 24 della Legge Regionale n. 45 del 12/10/2012 e l'art. 4bis delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti, dispongono che i rimboschimenti effettuati con fondi pubblici e riconsegnati al proprietario e soggetti al vincolo di cui all art. 54 del RD 3267/23, sono governati e trattati secondo il Piano di Coltura e di Conservazione;
- la L.R. n. 15/92 ss.mm.ii. "Disciplina dei beni di proprietà della Regione";

CONSIDERATO CHE

con nota n. 3518 del 28/10/2022, acquisita al Prot. n. 57960 del 08/02/2023, il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino, sta procedendo ai sensi dell'art. 24 s.m.i. della L. R. 45/12, alla riconsegna dei terreni tenuti in occupazione temporanea di superficie catastale complessiva di ha 171.84.31, rimboschiti con finanziamento pubblico a totale carico dello Stato e della Regione, di cui ha 171.84.31 effettivamente occupata;

ai fini della riconsegna agli aventi titolo, per gli effetti dell'art. 69 del R.D. 1126/26, dei terreni rinsaldati e rimboschiti ricadenti nel Bacino idrografico Alto Crati-Savuto, in agro del Comune di Cellara al Foglio di mappa n. 1, 3, 4, 5 e 7 particelle varie attualmente tenute in occupazione temporanea dal Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino, è necessario approvare apposito Piano di Coltura e Conservazione;

- i preposti uffici del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino, per le aree rimboschite hanno redatto progetto di restituzione e Piano di Coltura e Conservazione ai sensi degli artt. 53 e 54 del RD 3267/23;
- che i preposti funzionari della Regione Calabria hanno proceduto alla verifica di Consistenza dello Stato attuale e redatto Relazione sullo Stato dei luoghi con Piano di Coltura e Conservazione rubricata al prot. n. 340069 del 26/07/2023;
- che il Piano di Coltura e Conservazione è stato redatto secondo gli indirizzi del Piano Forestale Regionale e delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale vigenti;
- che con nota prot. n. 57960 del 08/02/2023, gli atti sono stati depositati presso l'ufficio messi del Comune di Cellara e sono stati pubblicati per giorni quindici consecutivi, dal 05/06/2023 al 20/06/2023 senza opposizione alcuna;

RITENUTO, pertanto, di dover prendere atto della Relazione finale sullo stato dei luoghi e approvare il relativo Piano di Coltura e Conservazione rubricato al prot. n. 340069 del 26/07/2023, al fine di definire un criterio di pianificazione forestale a cui assoggettare i terreni rinsaldati e rimboschiti ricadenti nel Bacino idrografico Alto Crati-Savuto, in agro del Comune di Cellara, al Foglio di mappa n. 1, 3, 4, 5 e 7 particelle varie di superficie catastale complessiva di ha 171.84.31 attualmente tenute in occupazione temporanea dal Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino, per una superficie catastale complessiva in occupazione temporanea ha 171.84.31, di cui ha 158.67.78 da restituire;

ATTESTATA sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto,

DECRETA

Per le motivazioni specificate in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, ritenendosi, in questa parte, riportate e trascritte:

1. **DI PRENDERE ATTO** della relazione finale di Consistenza Stato Attuale, i cui documenti originali sono in atti presso questo settore U.O.A. "Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione e Difesa del Suolo", per terreni rinsaldati e rimboschiti ricadenti nel Bacino idrografico Alto Crati-Savuto, in

agro del Comune di Cellara al Foglio di mappa n. 1, 3, 4, 5 e 7 particelle varie, attualmente tenute in occupazione temporanea da Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino, per una superficie catastale complessiva in occupazione temporanea di ha 171.84.31, di cui ha 158.67.78 da restituire;

1. **DI PROCEDERE** all'approvazione del Piano di Coltura e Conservazione di cui al prot. n. 340069 del 26/07/2023, al fine di definire un criterio di pianificazione forestale, a cui assoggettare i terreni rinsaldati e rimboschiti, per una superficie catastale complessiva in occupazione temporanea di ha 171.84.31, di cui ha 158.67.78 da restituire;
2. **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento a cura dell'U.O.A, all'Ente occupante ai fini della riconsegna ai legittimi proprietari, nonché al Comune di San Nicola Arcella anche ai fini della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune medesimo;
3. **DI PROCEDERE** alla pubblicazione per estratto del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente ai sensi della L. R. n. 6 aprile 2011, n°11.

Il Responsabile del Procedimento
- Dott.ssa **Rosa Blotta**-

Il Dirigente
Dott.ssa Consolata LODDO



REGIONE CALABRIA
Dipartimento U.O.A. Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo
Settore 1 – Politiche della Montagna, Foreste, Gestione dei Sistemi Forestali e Strutturali
Struttura incaricata dei Controlli PSR 2014/2020

RELAZIONE DI CONSISTENZA STATO ATTUALE

dei terreni assicurati e redditi oggetto di opere di sistemazione idraulico forestale e di rimboschimenti realizzati con finanziamento o contributo finanziario pubblico a totale carico dello Stato e della Regione Calabria.

Provincia	COSENZA
Comune	CELLARA
Località	VARIE
Bacino Idrografico	ALTO CRATI- SAVUTO
Foglio di Mappa	N° 1-2-3-4-5-7
Particelle	Segue elenco Tabella n°1.
Superficie catastale	Ha 171.84.31
Superficie Occupata	Ha 171.84.31

RELAZIONE DI CONSISTENZA ATTUALE DEI TERRENI RINSALDATI E RIMBOSCHITI

VISTO,

- il Regio Decreto 30 dicembre 1923 n.3267, recante: "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- il Regio Decreto 16 maggio 1929 n.1126, riguardante: "Approvazione del regolamento per l'applicazione del Regio Decreto 30 dicembre 1923 n.3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- il D.P.R. 5 gennaio 1972 n.11 attinente al trasferimento dallo Stato alle Regioni delle competenze in materia di Agricoltura e Foreste, altresì il D.P.R. 24.07.1977 n.616, di attuazione della delega relativa al passaggio di tali competenze;
- la D.G.R. della Calabria n.267 del 5 aprile 2008 recante: "Assunzione da parte della Regione Calabria della delega a suo tempo conferita al Corpo Forestale dello Stato relativa alla gestione del vincolo idrogeologico";
- la Legge Regionale 12 ottobre 2012 n.45 "Gestione tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale";
- la nota circolare Prot. n. 24825 del 03.06.2009 del Dipartimento 6 Agricoltura Foreste e Forestazione di Catanzaro;
- **la nota n° 3518 del 28/10/2022** a firma del Responsabile del Procedimento Forestazione **GEOM. QUADRO ROBERTO COLUCCI**, del Consorzio di Bonifica Integrale dei bacini del Tirreno Cosentino, ha avviato il procedimento per la restituzione dei terreni tenuti in occupazione temporanea, in agro del Comune di **CELLARA**(CS) località varie: da cui si evidenzia che le aree rimboschite oggetto di restituzione, possono considerarsi affrancati e produttivi, quindi idonei alla riconsegna ai legittimi proprietari e/o aventi causa degli stessi;
- Elaborati:
 - Relazione Tecnica generale comprensiva di aree di saggio;
 - Elenco Terreni da riconsegnare;
 - Sovrapposizione catastali ed Ortofoto;
 - Planimetrie catastali;
 - Visure catastali;
 - Piano di cultura e Conservazione;

TABELLA n°1												
<i>Elenco Terreni Tenuti in Occupazione come proposta</i>												
<i>ai sensi dell' art. 53 del R.D. 30/12/1923, n. 3267 e del disposto art. 24, comma 6 della Legge Regionale 12 ottobre 2012, n. 45</i>												
<i>da restituire ai sensi dell'art. 68 del R.D. 1126/26 e da assoggettare a Piano di Cultura e Conservazione ex art. 54 R.DD. 3267/23</i>												
Comune	Foglio	Particella	Sfc. Catastale Ha	Superf. Occupata Ha	Uso del suolo							
					Bosco Sfc.	Coltiv.ar b. specializ	Manufatti e strade	Pascolo Cespugliat o-garinghe	Pascolo	Acque	Crinalie/o rocce aff.	
Cellara	1	1	00.08.30	00.08.30								
Cellara	1	402	00.02.10	00.02.10								
Cellara	1	3	00.37.20	soppressa								
Cellara	1	368	00.04.80	00.04.80								
Cellara	1	404	00.01.80	00.01.80								
Cellara	1	441ex3	00.16.83	00.16.83								
Cellara	1	442ex3	00.01.40	00.01.40								
Cellara	1	443ex3	00.01.40	00.01.40								
Cellara	1	444ex3	00.04.21	00.04.21								
Cellara	1	445ex3	00.11.70	00.11.70								
Cellara	1	4	00.13.70	00.13.70								
Cellara	1	10	02.47.30	Soppressa								
Cellara	1	435 ex10	00.42.05	00.42.05								
Cellara	1	436 ex10	00.28.45	00.28.45								
Cellara	1	437 ex10	00.42.03	00.42.03								
Cellara	1	438 ex10	00.37.88	00.37.88								
Cellara	1	439 ex10	00.39.49	00.39.49								

TABELLA n°1 *Elenco Terreni Tenuti in Occupazione come proposta ai sensi dell' art. 53 del R.D. 30/12/1923, n. 3267 e del disposto art. 24, comma 6 della Legge Regionale da restituire ai sensi dell'art. 68 del R.D. 1126/26 e da assoggettare a Piano di Cultura e Conservazione ex art. 54 R.DD. 3267/23*

Comune	Foglio	Particella	Sfc. Catastale Ha	Superf. Occupata Ha	Uso del suolo							
					Bosco Sfc.	Coltiv.ar b. specializ.	Manufatti e strade	Pascolo Cespugliat o-garinghe	Pascolo	Acque	Crinalie/o rocce aff.	
Cellara	1	440 ex10	00.03.40	00.03.40								
Cellara	1	370	00.42.80	00.42.80								
Cellara	1	371	00.06.57	00.06.57								
Cellara	1	408	00.01.20	00.01.20								
Cellara	1	551	00.04.61	soppressa								
Cellara	1	556 ex551	00.04.61	00.04.61								
Cellara	1	26	00.27.22	00.27.22								
Cellara	1	554ex26	00.26.81	00.26.81								
Cellara	1	555ex26	00.0041	00.0041								
Cellara	2	1	00.12.60	00.12.60								
Cellara	2	114	00.07.70	00.07.70								
Cellara	2	5	00.22.90	00.22.90								
Cellara	2	554ex234	03.43.12	03.43.12								
Cellara	2	556ex235	08.03.36	08.03.36								
Cellara	2	555ex234	00.35.08	00.35.08								
Cellara	3	2	00.43.20	00.43.20								
Cellara	3	3	10.01.70	Soppressa								
Cellara	3	112ex3	06.03.30	06.03.30								
Cellara	3	113ex3	01.99.10	01.99.10								
Cellara	3	114ex3	01.99.10	01.99.10								
Cellara	3	5	01.32.80	01.32.80								
Cellara	3	6	00.59.20	00.59.20								
Cellara	3	7	00.35.80	00.35.80								
Cellara	3	14	01.28.40	01.28.40								
Cellara	3	106	01.64.50	01.64.50								
Cellara	3	15	00.03.80	00.03.80								
Cellara	3	16	00.02.60	00.02.60								
Cellara	3	17	00.87.10	00.87.10								
Cellara	3	19	00.18.10	00.18.10								
Cellara	3	22	00.05.60	00.05.60								
Cellara	3	25	00.04.00	00.04.00								
Cellara	3	36	00.06.50	00.06.50								
Cellara	3	41	00.03.60	00.03.60								
Cellara	3	43	00.05.10	00.05.10								
Cellara	3	45	00.03.60	00.03.60								
Cellara	3	55	00.07.90	00.07.90								
Cellara	3	57	00.07.20	00.07.20								
Cellara	3	18	00.21.00	00.21.00								
Cellara	3	40	00.03.40	00.03.40								
Cellara	3	44	00.03.40	00.03.40								
Cellara	3	51	00.16.80	00.16.80								
Cellara	3	56	00.06.50	00.06.50								
Cellara	3	20	00.11.10	00.11.10								
Cellara	3	21	00.15.20	00.15.20								
Cellara	3	24	00.11.20	00.11.20								
Cellara	3	28	00.06.80	00.06.80								
Cellara	3	30	00.14.10	00.14.10								
Cellara	3	37	00.03.30	00.03.30								
Cellara	3	23	00.13.60	00.13.60								
Cellara	3	33	00.00.80	00.00.80								
Cellara	3	34	00.03.70	00.03.70								
Cellara	3	39	00.02.80	00.02.80								
Cellara	3	42	00.02.90	00.02.90								
Cellara	3	53	00.09.70	00.09.70								
Cellara	3	54	00.35.50	00.35.50								
Cellara	3	35	00.04.20	00.04.20								
Cellara	3	38	00.03.70	00.03.70								
Cellara	3	46	00.02.90	00.02.90								
Cellara	3	47	00.09.30	00.09.30								
Cellara	3	48	00.01.30	00.01.30								
Cellara	3	49	00.20.50	00.20.50								



TABELLA n°1

Elenco Terreni Tenuti in Occupazione come proposta

ai sensi dell' art. 53 del R.D. 30/12/1923, n. 3267 e del disposto art. 24, comma 6 della Legge Regionale
 da restituire ai sensi dell' art. 68 del R.D. 1126/26 e da assoggettare a Piano di Coltura e Conservazione ex art. 54 R.DD. 3267/23

Comune	Foglio	Particella	Sfc. Catastale Ha	Superf. Occupata Ha	Uso del suolo						
					Bosco Sfc.	Coltiv.ar b. specializ	Manufatti e strade	Pascolo Cespugliat o-garinghe	Pascolo	Acque	Crinalie/o rocce aff.
Cellara	3	50	00.32.70	00.32.70							
Cellara	3	52	00.35.00	00.35.00							
Cellara	3	65	02.87.10	02.87.10							
Cellara	3	79	01.02.60	01.02.60							
Cellara	3	71	01.32.20	01.32.20							
Cellara	3	72	00.90.40	00.90.40							
Cellara	3	73	00.17.40	00.17.40							
Cellara	3	75	00.54.40	00.54.40							
Cellara	3	76	02.67.30	02.67.30							
Cellara	3	89	00.01.00	00.01.00							
Cellara	3	77	07.89.50	07.89.50							
Cellara	4	105	00.46.90	00.46.90							
Cellara	4	152	00.24.10	00.24.10							
Cellara	4	153	00.55.50	00.55.50							
Cellara	4	275	00.04.70	00.04.70							
Cellara	4	182	00.07.80	00.07.80							
Cellara	4	179	00.06.40	00.06.40							
Cellara	4	187	00.06.50	00.06.50							
Cellara	4	188	00.06.40	00.06.40							
Cellara	4	202	00.00.34	00.00.34							
Cellara	4	193	00.20.30	00.20.30							
Cellara	4	221	00.25.60	00.25.60							
Cellara	4	312	00.07.30	00.07.30							
Cellara	4	301	00.08.10	00.08.10							
Cellara	4	106	00.12.00	00.12.00							
Cellara	4	307	00.14.40	00.14.40							
Cellara	4	316	00.07.10	00.07.10							
Cellara	4	199	00.09.10	00.09.10							
Cellara	4	200	00.00.19	00.00.19							
Cellara	4	201	00.02.90	00.02.90							
Cellara	4	197	00.06.70	00.06.70							
Cellara	4	228	00.04.70	00.04.70							
Cellara	4	198	00.06.50	00.06.50							
Cellara	4	226	00.04.00	00.04.00							
Cellara	4	229	00.04.50	00.04.50							
Cellara	4	230	00.05.90	00.05.90							
Cellara	4	232	00.09.20	00.09.20							
Cellara	4	265	00.16.60	00.16.60							
Cellara	4	267	00.06.60	00.06.60							
Cellara	4	268	00.13.70	00.13.70							
Cellara	4	273	00.16.30	00.16.30							
Cellara	4	274	00.05.40	00.05.40							
Cellara	4	190	00.04.10	00.04.10							
Cellara	4	227	00.04.10	00.04.10							
Cellara	4	191	00.34.30	00.34.30							
Cellara	4	192	00.25.20	00.25.20							
Cellara	4	269	00.06.40	00.06.40							
Cellara	4	306	00.17.20	00.17.20							
Cellara	4	150	00.22.20	00.22.20							
Cellara	4	222	00.06.80	00.06.80							
Cellara	4	151	00.65.80	00.65.80							
Cellara	5	5	00.30.90	00.30.90							
Cellara	5	19	01.11.30	01.11.30							
Cellara	5	20	06.96.30	06.96.30							
Cellara	5	21	02.02.30	02.02.30							
Cellara	5	22	00.61.30	00.61.30							
Cellara	5	35	00.85.10	00.85.10							
Cellara	5	36	00.75.10	00.75.10							
Cellara	5	50	02.81.00	02.81.00							
Cellara	5	52	00.19.00	00.19.00							
Cellara	5	80	09.38.00	09.38.00							



TABELLA n°1					Elenco Terreni Tenuti in Occupazione come proposta ai sensi dell' art. 53 del R.D. 30/12/1923, n. 3267 e del disposto art. 24, comma 6 della Legge Regionale da restituire ai sensi dell'art. 68 del R.D. 1126/26 e da assoggettare a Piano di Coltura e Conservazione ex art. 54 R.DD. 3267/23							
Comune	Foglio	Particella	Sfc. Catastale Ha	Superf. Occupata Ha	Uso del suolo							
					Bosco Sfc.	Coltiv.ar b. specializ	Manufatti e strade	Pascolo Cespugliat o-garinghe	Pascolo	Acque	Crinalie/o rocce aff.	
Cellara	5	93	01.26.70	01.26.70								
Cellara	5	94	01.68.90	01.68.90								
Cellara	5	6	00.33.40	00.33.40								
Cellara	5	11	05.50.00	05.50.00								
Cellara	5	29	01.00.00	01.00.00								
Cellara	5	30	00.18.00	00.18.00								
Cellara	5	31	00.13.60	00.13.60								
Cellara	5	86	00.55.10	00.55.10								
Cellara	5	90	00.99.70	00.99.70								
Cellara	5	7	00.81.00	00.81.00								
Cellara	5	8	00.13.90	00.13.90								
Cellara	5	9	00.42.80	00.42.80								
Cellara	5	12	01.74.30	01.74.30								
Cellara	5	14	00.17.30	00.17.30								
Cellara	5	15	01.98.40	01.98.40								
Cellara	5	17	02.22.30	02.22.30								
Cellara	5	18	02.00.60	02.00.60								
Cellara	5	32	00.26.20	00.26.20								
Cellara	5	33	04.18.90	04.18.90								
Cellara	5	34	02.08.30	02.08.30								
Cellara	5	79	03.03.50	03.03.50								
Cellara	5	87	02.52.10	02.52.10								
Cellara	5	91	00.20.50	00.20.50								
Cellara	5	99	00.41.40	00.41.40								
Cellara	5	24	00.90.30	00.90.30								
Cellara	5	95	00.24.20	00.24.20								
Cellara	5	37	01.02.80	01.02.80								
Cellara	5	38	03.99.70	03.99.70								
Cellara	5	53	00.70.00	00.70.00								
Cellara	5	54	04.66.40	04.66.40								
Cellara	5	55	00.63.90	00.63.90								
Cellara	5	57	00.40.00	00.40.00								
Cellara	5	81	04.88.00	04.88.00								
Cellara	5	82	02.65.41	02.65.41								
Cellara	5	89	00.13.20	00.13.20								
Cellara	5	97	00.31.10	00.31.10								
Cellara	5	98	01.59.30	01.59.30								
Cellara	5	39	01.07.00	01.07.00								
Cellara	5	83	01.79.30	01.79.30								
Cellara	7	7	03.34.26	03.34.26								
Cellara	7	17	05.88.90	05.88.90								
Cellara	7	26	01.94.00	01.94.00								
Cellara	7	18	09.72.70	09.72.70								
Cellara	7	20	00.28.60	00.28.60								
Cellara	7	21	00.80.20	00.80.20								
Cellara	7	22	01.34.50	01.34.50								
TOTALI			171.84.31	171.84.31								

Il Dipartimento U.O.A. Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo Settore 1 – Politiche della Montagna, Foreste, Gestione dei Sistemi Forestali e Strutturali Struttura incaricata dei Controlli PSR 2014/2020, accettando la proposta di restituzione dei terreni de qui bus Prot. Gen. n. **494186 del 09/11/2022**, inoltrata dal Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino di cui alla summenzionata Tabella N.1, **ha avviato l'iter** di competenza diretto alla riconsegna dei terreni occupati ai legittimi proprietari e ai loro aventi causa.

Il sottoscritto, funzionario della Regione Calabria, Geom. Aldo Savino, coadiuvato dal Geom. Luigi Cosentino in servizio presso Dipartimento U.O.A. Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo Settore 1 – Politiche della Montagna, Foreste, Gestione dei Sistemi Forestali e Strutturali Struttura incaricata dei Controlli PSR 2014/2020, su incarico conferito dal Dirigente della Regione Calabria prot. n° 538722 e 538699 del 01/12/2022 previa notifica agli interessati, hanno iniziato l'attività di accertamento della consistenza allo stato di fatto con sopralluoghi sulle particelle in occupazione temporanea interessate alla restituzione, accompagnati da personale dell'Ente Occupante incaricato, Geom Quadro Roberto COLUCCI, sulle particelle in occupazione temporanea interessate alla restituzione e conclusasi in data 30/06/2023.

La documentazione pervenuta con nota 3518 del 28/10/2022 dal Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionale del Cosentino, insieme agli elaborati Tecnici e Cartografici sono stati trasmessi con nota Prot. Reg. Cal. 57960 del 08/02/2023, al Comune di CELLARA (CS), per la regolare pubblicazione tramite affissione all'Albo Pretorio, per come disposto dall'art. 68 del R.D. del 16/05/1926 n° 1126.

Sulla scorta della documentazione in possesso e degli atti pubblicati con affissione all'Albo Pretorio del Comune di Cellara, e restituiti a questo Dipartimento con nota n° 548 del 05/06/2023 e rubricata al prot. reg. gen. N°313116 del 10/07/2023, senza opposizione alcuna, per quindici giorni consecutivi, dal 05/06/2023 al 20/06/2023, si è iniziata l'attività sul territorio interessato oggetto di riconsegna, accertando per quanto possibile la consistenza e lo stato dei luoghi oggetto di occupazione:

TABELLA n°2 <i>Elenco Terreni Tenuti in Occupazione</i> <i>ai sensi dell' art. 53 del R.D. 30/12/1923, n. 3267 e del disposto art. 24, comma 6 della Legge Regionale 12 ottobre 2012, n. 45</i> <i>da restituire ai sensi dell'art. 68 del R.D. 1126/26 e da assoggettare a Piano di Coltura e Conservazione ex art. 54 R.DD. 3267/23</i>											
Comune	Foglio	Particella	Sfc. Catastale Ha	Superf. Occupata Ha	Uso del suolo						
					Bosco Sfc.	Coltiv.arb. specializ.	Manufatti e strade	Pascolo Cespugliat o-garinghe	Pascolo	Acque	Crinalie/o rocce aff.
Cellara	1	1	00.08.30	00.08.30	00.08.30	0	0	0	0	0	0
Cellara	1	402	00.02.10	00.02.10	00.02.10	0	0	0	0	0	0
Cellara	1	3	00.37.20	soppressa		0	0	0	0	0	0
Cellara	1	368	00.04.80	00.04.80	00.04.80	0	0	0	0	0	0
Cellara	1	404	00.01.80	00.01.80	00.01.80	0	0	0	0	0	0
Cellara	1	441ex3	00.16.83	00.16.83	00.15.56	0	00.01.27	0	0	0	0
Cellara	1	442ex3	00.01.40	00.01.40	00.01.40	0	0	0	0	0	0
Cellara	1	443ex3	00.01.40	00.01.40	00.01.40	0	0	0	0	0	0
Cellara	1	444ex3	00.04.21	00.04.21	00.04.21	0	0	0	0	0	0
Cellara	1	445ex3	00.11.70	00.11.70	00.11.70	0	0	0	0	0	0
Cellara	1	4	00.13.10	00.13.10	00.13.70	0	0	0	0	0	0
Cellara	1	10	02.47.30	Soppressa	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	1	435 ex10	00.42.05	00.42.05	00.29.53	00.12.52	0	0	0	0	0
Cellara	1	436 ex10	00.28.45	00.28.45	00.28.45	0	0	0	0	0	0
Cellara	1	437 ex10	00.42.03	00.42.03	00.42.03	0	0	0	0	0	0
Cellara	1	438 ex10	00.37.88	00.37.88	00.37.88	0	0	0	0	0	0
Cellara	1	439 ex10	00.39.49	00.39.49	00.39.49	0	0	0	0	0	0
Cellara	1	440 ex10	00.03.40	00.03.40	0	00.03.40	0	0	0	0	0
Cellara	1	370	00.42.80	00.42.80	00.31.69	00.11.11	0	0	0	0	0
Cellara	1	371	00.06.57	00.06.57	0	0	00.06.57	0	0	0	0
Cellara	1	408	00.01.20	00.01.20	00.01.20	0	0	0	0	0	0
Cellara	1	551	00.04.61	soppressa	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	1	556 ex551*	00.04.61	00.04.61	0	0	00.04.61	0	0	0	0
Cellara	1	26	00.27.22	soppressa	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	1	554ex26*	00.26.81	00.26.81	0	00.26.81	0	0	0	0	0
Cellara	1	555ex26*	00.00.41	00.00.41	0	0	00.00.41	0	0	0	0
Cellara	2	1	00.12.60	00.12.60	00.12.60	0	0	0	0	0	0
Cellara	2	114	00.07.70	00.07.70	00.07.70	0	0	0	0	0	0
Cellara	2	5	00.22.90	00.22.90	00.22.90	0	0	0	0	0	0
Cellara	2	554ex234	03.43.12	03.43.12	02.39.15	0	0	01.03.97	0	0	0
Cellara	2	556ex235	08.03.36	08.03.36	0	0	0	08.03.36	0	0	0
Cellara	2	555ex234	00.35.08	00.35.08	00.35.08	0	0	0	0	0	0
Cellara	3	2	00.43.20	00.43.20	00.43.20	0	0	0	0	0	0
Cellara	3	3	10.01.70	Soppressa		0	0	0	0	0	0
Cellara	3	112ex3	06.03.30	06.03.30	06.03.30	0	0	0	0	0	0
Cellara	3	113ex3	01.99.10	01.99.10	01.99.10	0	0	0	0	0	0
Cellara	3	114ex3	01.99.10	01.99.10	01.99.10	0	0	0	0	0	0
Cellara	3	5	01.32.80	01.32.80	01.32.80	0	0	0	0	0	0
Cellara	3	6	00.59.20	00.59.20	00.59.20	0	0	0	0	0	0



TABELLA n°2 <i>Elenco Terreni Tenuti in Occupazione</i>											
<i>ai sensi dell' art. 53 del R.D. 30/12/1923, n. 3267 e del disposto art. 24, comma 6 della Legge Regionale da restituire ai sensi dell'art. 68 del R.D. 1126/26 e da assoggettare a Piano di Coltura e Conservazione ex art. 54 R.DD. 3267/23</i>											
Comune	Foglio	Particella	Sfc. Catastale Ha	Superf. Occupata Ha	Uso del suolo						
					Bosco Sfc.	Coltiv. arb. specializ.	Manufatti e strade	Pascolo Cesugliati o-garinghe	Pascolo	Acque	Crinalie/o rocce aff.
Cellara	3	7	00.35.80	00.35.80	00.35.80	0	0	0	0	0	0
Cellara	3	14	01.28.40	01.28.40	01.28.40	0	0	0	0	0	0
Cellara	3	106	01.64.50	01.64.50	01.64.50	0	0	0	0	0	0
Cellara	3	15	00.03.80	00.03.80	0	0	00.03.80	0	0	0	0
Cellara	3	16	00.02.60	00.02.60	0	0	00.02.60	0	0	0	0
Cellara	3	17	00.87.10	00.87.10	00.87.10	0	0	0	0	0	0
Cellara	3	19	00.18.10	00.18.10	00.18.10	0	0	0	0	0	0
Cellara	3	22	00.05.60	00.05.60	00.05.60	0	0	0	0	0	0
Cellara	3	25	00.04.00	00.04.00	00.05.60	0	0	0	0	0	0
Cellara	3	36	00.06.50	00.06.50	00.06.50	0	0	0	0	0	0
Cellara	3	41	00.03.60	00.03.60	00.03.60	0	0	0	0	0	0
Cellara	3	43	00.05.10	00.05.10	00.05.10	0	0	0	0	0	0
Cellara	3	45	00.03.60	00.03.60	00.03.60	0	0	0	0	0	0
Cellara	3	55	00.07.90	00.07.90	00.07.90	0	0	0	0	0	0
Cellara	3	57	00.07.20	00.07.20	00.07.20	0	0	0	0	0	0
Cellara	3	18	00.21.00	00.21.00	00.21.00	0	0	0	0	0	0
Cellara	3	40	00.03.40	00.03.40	00.03.40	0	0	0	0	0	0
Cellara	3	44	00.03.40	00.03.40	00.03.40	0	0	0	0	0	0
Cellara	3	51	00.16.80	00.16.80	00.16.80	0	0	0	0	0	0
Cellara	3	56	00.06.50	00.06.50	00.06.50	0	0	0	0	0	0
Cellara	3	20	00.11.10	00.11.10	00.11.10	0	0	0	0	0	0
Cellara	3	21	00.15.20	00.15.20	00.15.20	0	0	0	0	0	0
Cellara	3	24	00.11.20	00.11.20	00.11.20	0	0	0	0	0	0
Cellara	3	28	00.06.80	00.06.80	00.06.80	0	0	0	0	0	0
Cellara	3	30	00.14.10	00.14.10	00.14.10	0	0	0	0	0	0
Cellara	3	37	00.03.30	00.03.30	00.03.30	0	0	0	0	0	0
Cellara	3	23	00.13.60	00.13.60	00.13.60	0	0	0	0	0	0
Cellara	3	33	00.00.80	00.00.80	0	0	00.00.80	0	0	0	0
Cellara	3	34	00.03.70	00.03.70	0	0	00.03.70	0	0	0	0
Cellara	3	39	00.02.80	00.02.80	00.02.80	0	0	0	0	0	0
Cellara	3	42	00.02.90	00.02.90	00.02.90	0	0	0	0	0	0
Cellara	3	53	00.09.70	00.09.70	00.09.70	0	0	0	0	0	0
Cellara	3	54	00.35.50	00.35.50	00.35.50	0	0	0	0	0	0
Cellara	3	35	00.04.20	00.04.20	00.04.20	0	0	0	0	0	0
Cellara	3	38	00.03.70	00.03.70	00.03.70	0	0	0	0	0	0
Cellara	3	46	00.02.90	00.02.90	00.02.90	0	0	0	0	0	0
Cellara	3	47	00.09.30	00.09.30	00.09.30	0	0	0	0	0	0
Cellara	3	48	00.01.30	00.01.30	00.01.30	0	0	0	0	0	0
Cellara	3	49	00.20.50	00.20.50	00.20.50	0	0	0	0	0	0
Cellara	3	50	00.32.70	00.32.70	00.32.70	0	0	0	0	0	0
Cellara	3	52	00.35.00	00.35.00	00.35.00	0	0	0	0	0	0
Cellara	3	65	02.87.10	02.87.10	02.83.32	0	00.03.78	0	0	0	0
Cellara	3	79	01.02.60	01.02.60	00.98.44	0	00.04.16	0	0	0	0
Cellara	3	71	01.32.20	01.32.20	01.29.29	0	00.02.91	0	0	0	0
Cellara	3	72	00.90.40	00.90.40	00.87.21	0	00.03.19	0	0	0	0
Cellara	3	73	00.17.40	00.17.40	00.17.40	0	0	0	0	0	0
Cellara	3	75	00.54.40	00.54.40	00.54.40	0	0	0	0	0	0
Cellara	3	76	02.67.30	02.67.30	02.55.96	0	00.11.34	0	0	0	0
Cellara	3	89	00.01.00	00.01.00	00.01.00	0	0	0	0	0	0
Cellara	3	77	07.89.50	07.89.50	07.79.74	0	00.09.76	0	0	0	0
Cellara	4	105	00.46.90	00.46.90	00.46.90	0	0	0	0	0	0
Cellara	4	152	00.24.10	00.24.10	00.22.78	0	00.01.32	0	0	0	0
Cellara	4	153	00.55.50	00.46.90	00.46.90	0	0	0	0	0	0
Cellara	4	275	00.04.70	00.04.70	00.04.70	0	0	0	0	0	0
Cellara	4	182	00.07.80	00.07.80	00.07.80	0	0	0	0	0	0
Cellara	4	179	00.06.40	00.06.40	00.06.40	0	0	0	0	0	0
Cellara	4	187	00.06.50	00.06.50	00.06.50	0	0	0	0	0	0
Cellara	4	188	00.06.40	00.06.40	00.06.40	0	0	0	0	0	0
Cellara	4	202	00.00.34	00.00.34	00.00.34	0	0	0	0	0	0
Cellara	4	193	00.20.30	00.20.30	00.20.30	0	0	0	0	0	0
Cellara	4	221	00.25.60	00.25.60	00.25.60	0	0	0	0	0	0
Cellara	4	312	00.07.30	00.07.30	00.07.30	0	0	0	0	0	0



TABELLA n°2

Elenco Terreni Tenuti in Occupazione

ai sensi dell' art. 53 del R.D. 30/12/1923, n. 3267 e del disposto art. 24, comma 6 della Legge Regionale da restituire ai sensi dell' art. 68 del R.D. 1126/26 e da assoggettare a Piano di Coltura e Conservazione ex art. 54 R.DD. 3267/23

Comune	Foglio	Particella	Sfc. Catastale Ha	Superf. Occupata Ha	Uso del suolo							
					Bosco Sfc.	Coltiv.arb. specializ.	Manufatti e strade	Pascolo Cespugliati o-garinghe	Pascolo	Acque	Crinalie/o rocce aff.	
Cellara	4	301	00.08.10	00.08.10	00.08.10	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	4	106	00.12.00	00.12.00	00.12.00	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	4	307	00.14.40	00.14.40	00.14.40	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	4	316	00.07.10	00.07.10	00.07.10	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	4	199	00.09.10	00.09.10	00.09.10	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	4	200	00.00.19	00.00.19	00.00.19	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	4	201	00.02.90	00.00.19	00.00.19	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	4	197	00.06.70	00.06.70	00.06.70	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	4	228	00.04.70	00.04.70	00.04.70	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	4	198	00.06.50	00.06.50	00.06.50	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	4	226	00.04.00	00.04.00	00.04.00	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	4	229	00.04.50	00.04.50	00.04.50	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	4	230	00.05.90	00.05.90	00.05.90	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	4	232	00.09.20	00.09.20	00.09.20	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	4	265	00.16.60	00.16.60	00.16.60	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	4	267	00.06.60	00.06.60	00.06.60	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	4	268	00.13.70	00.13.70	00.13.70	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	4	273	00.16.30	00.16.30	00.16.30	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	4	274	00.05.40	00.05.40	00.05.40	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	4	190	00.04.10	00.04.10	00.04.10	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	4	227	00.04.10	00.04.10	00.04.10	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	4	191	00.34.30	00.34.30	00.34.30	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	4	192	00.25.20	00.25.20	00.25.20	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	4	269	00.06.40	00.06.40	00.06.40	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	4	306	00.17.20	00.17.20	00.17.20	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	4	150	00.22.20	00.22.20	00.22.20	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	4	222	00.06.80	00.06.80	00.06.80	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	4	151	00.65.80	00.65.80	00.65.80	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	5	5	00.30.90	00.30.90	00.30.90	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	5	19	01.11.30	01.11.30	01.11.30	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	5	20*	06.96.30	06.96.30	04.58.09	0	00.06.87	02.31.34	0	0	0	0
Cellara	5	21*	02.02.30	02.02.30	00.44.86	0	00.06.51	01.10.40	0	0	00.40.53	0
Cellara	5	22	00.61.30	00.61.30	00.61.30	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	5	35*	00.85.10	00.85.10	00.50.57	0	00.03.33	00.31.20	0	0	0	0
Cellara	5	36	00.75.10	00.75.10	0	0	0	00.21.92	0	0	00.22.68	0
Cellara	5	50*	02.81.00	02.81.00	02.40.30	00.38.64	00.02.06	0	0	0	0	0
Cellara	5	52	00.19.00	00.19.00	0	0	0	00.19.00	0	0	0	0
Cellara	5	80	09.38.00	09.38.00	09.38.00	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	5	93	01.26.70	01.26.70	01.26.70	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	5	94	01.68.90	01.68.90	01.68.90	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	5	6	00.33.40	00.33.40	00.33.40	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	5	11	05.50.00	05.50.00	05.50.00	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	5	29	01.00.00	01.00.00	0	00.61.64	0	00.38.36	0	0	0	0
Cellara	5	30	00.18.00	00.18.00	00.18.00	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	5	31	00.13.60	00.13.60	00.13.60	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	5	86	00.55.10	00.55.10	00.51.32	0	00.03.78	0	0	0	0	0
Cellara	5	90	00.99.70	00.99.70	0	0	0	00.99.70	0	0	0	0
Cellara	5	7	00.81.00	00.81.00	00.35.75	0	0	00.45.25	0	0	0	0
Cellara	5	8	00.13.90	00.13.90	00.13.90	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	5	9	00.42.80	00.42.80	00.42.80	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	5	12	01.74.30	01.74.30	00.78.83	0	0	00.95.44	0	0	0	0
Cellara	5	14	00.17.30	00.17.30	0	0	0	00.17.30	0	0	0	0
Cellara	5	15	01.98.40	01.98.40	01.26.69	0	0	00.71.71	0	0	0	0
Cellara	5	17	02.22.30	02.22.30	02.22.30	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	5	18	02.00.60	02.00.60	02.00.60	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	5	32	00.26.20	00.26.20	00.26.20	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	5	33	04.18.90	04.18.90	04.18.90	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	5	34	02.08.30	02.08.30	02.08.30	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	5	79	03.03.50	03.03.50	03.03.50	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	5	87	02.52.10	02.52.10	02.52.10	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	5	91	00.20.50	00.20.50	0	0	0	00.20.50	0	0	0	0
Cellara	5	99	00.41.40	00.41.40	00.41.40	0	0	0	0	0	0	0



TABELLA n°2 <i>Elenco Terreni Tenuti in Occupazione</i> <i>ai sensi dell' art. 53 del R.D. 30/12/1923, n. 3267 e del disposto art. 24, comma 6 della Legge Regionale</i> <i>da restituire ai sensi dell' art. 68 del R.D. 1126/26 e da assoggettare a Piano di Coltura e Conservazione ex art. 54 R.DD. 3267/23</i>											
Comune	Foglio	Particella	Sfc. Catastale Ha	Superf. Occupata Ha	Usi del suolo						
					Bosco Sfc	Coltiv. arb. specializ.	Manufatti e strade	Pascolo Cespugliati o-garinghe	Pascolo	Acque	Crinie/rocce aff.
Cellara	5	24	00.90.30	00.90.30	0	0	0	00.90.30	0	0	0
Cellara	5	95	00.24.20	00.24.20	0	0	0	00.24.20	0	0	0
Cellara	5	37	01.02.80	01.02.80	00.98.64	0	00.04.16	0	0	0	0
Cellara	5	38	03.99.70	03.99.70	03.99.70	0	0	0	0	0	0
Cellara	5	53	00.70.00	00.70.00	00.70.00	0	0	0	0	0	0
Cellara	5	54	04.66.40	04.66.40	01.42.55	03.23.85	0	0	0	0	0
Cellara	5	55	00.63.90	00.63.90	0	0	0	00.63.90	0	0	0
Cellara	5	57	00.40.00	00.40.00	00.40.00	0	0	0	0	0	0
Cellara	5	81	04.88.00	04.88.00	04.88.00	0	0	0	0	0	0
Cellara	5	82	02.65.41	02.65.41	00.80.58	0	0	01.84.83	0	0	0
Cellara	5	89	00.13.20	00.13.20	00.13.20	0	0	0	0	0	0
Cellara	5	97	00.31.10	00.31.10	00.31.10	0	0	0	0	0	0
Cellara	5	98	01.59.30	01.59.30	01.59.30	0	0	0	0	0	0
Cellara	5	39	01.07.00	01.07.00	01.07.00	0	0	0	0	0	0
Cellara	5	83	01.79.30	01.79.30	01.79.30	0	0	0	0	0	0
Cellara	7	7	03.34.26	03.34.26	03.34.26	0	0	0	0	0	0
Cellara	7	17	05.88.90	05.88.90	05.88.90	0	0	0	0	0	0
Cellara	7	26	01.94.00	01.94.00	00.68.67	0	0	01.25.33	0	0	0
Cellara	7	18	09.72.70	09.72.70	09.72.70	0	0	0	0	0	0
Cellara	7	20	00.28.60	00.28.60	00.28.60	0	0	0	0	0	0
Cellara	7	21	00.80.20	00.80.20	00.80.20	0	0	0	0	0	0
Cellara	7	22	01.34.50	01.34.50	01.34.50	0	0	0	0	0	0
TOTALI			171.84.31	171.84.31							
NOTA*			Si stralciano dalla proposta di progetto le particelle 20-21-35-50 del Foglio 5 °in quando in fase istruttoria e dai sistemi informatici cartografici risultano dei manufatti e diversi movimenti terra, pari ad Ha 12.64.70.								
NOTA*			Si stralciano le particelle 556ex551-555ex26-554ex26 foglio n 1 in quando in fase istruttori e dai sistemi informati cartografici risultano fabbricati e colture agrarie con annessi ricoveri animali, pari ad Ha. 00.51.83								

Che, le condizioni di dissesto del Bacino Idrografico del **Alto Crati - Savuto**, prima degli interventi, erano particolarmente gravi a causa della elevata pressione antropica esercitata nel tempo, dovuta alla messa a coltura dei terreni posti anche in forte pendenza, al carico eccessivo del pascolo e al taglio indiscriminato dei boschi. Ciò ha reso necessario l'intervento in Amministrazione Diretta, per consentire l'esecuzione dei lavori di primo impianto a fronte di finanziamenti assentiti, in esecuzione dei progetti con interventi finanziari dalla Regione Calabria con Programmi di Forestazione Regionale con cadenza annuale, attraverso perizie manufattorie e di reimpianto. Tali interventi hanno riguardato lavori di sistemazione idraulico-forestale come la regimazione del flusso delle acque nei principali impluvi, la sistemazione di pendici franose e soprattutto vasti interventi di rimboschimento, conservazione del suolo e fasce Tagliafuoco nonché piste forestali, per consentire agli operai di spostarsi sui terreni per gli interventi stessi e ai mezzi antincendio di una rapida azione di spegnimento;

Che la vegetazione si distingue per la grande ricchezza delle specie presenti che testimoniano la varietà e la vastità del territorio e le diverse condizioni climatiche che lo influenzano.

Che gli interventi sistematori idraulico-forestali di natura estensiva, posti in essere, e resi necessari dalle condizioni di dissesto idrogeologico dei bacini, sono stati portati avanti per il recupero e la difesa idrogeologica. Questi hanno riguardato principalmente la costituzione di rimboschimenti su terreni nudi o di versante, prima utilizzati come pascoli o terreni agrari, su terreni marginali, modesti interventi di ricostituzione boschiva di soprassuoli forestali degradati esistenti, o posti su versanti a esposizione variabile. Sono stati altresì eseguiti interventi di selvicoltura e di ricomposizione che hanno interessato le formazioni preesistenti di latifoglie degradate, in giacitura poco acclive, con pendenze tra il 20% e il 35%, più accentuata nei valloni, a un'altitudine compresa tra circa 300 mt a 500 mt. S.l.m., con esposizione e inclinazione variabile

Che lungo le piste che attraversiamo in ricognizione dei luoghi, incontriamo, colture agrarie, ruderi di ovili e piccole stalle abbandonate, la viabilità è interrotta in alcuni tratti da fenomeni franosi, per tanto in molte zone insiste il rischio idrogeologico

Che il territorio interessato è caratterizzato da ambienti pascolivi, arbusteti e boschi, dalla presenza di rimboschimenti di Conifere Latifoglie preesistenti generalmente monospece e coetanei, eseguiti per stabilizzare versanti con l'impianto di specie pioniere come Pino Insigne, mentre tra le Latifoglie risulta essere state impiegate Leccio, con sottobosco costituito da Erica Arborea, Ginestra, e si sono notati dei boschetti ripariali e Macchia Mediterranea composta da : ginestra, graminacee perenni, .

Che nel corso del sopralluogo, per quanto possibile, è stato verificato che oltre ai rimboschimenti realizzati o ai soprassuoli ricostituiti, sono presenti cedui, spesso invecchiati di formazioni naturali degradati e presenza di pascoli o pascoli arborati e zone interessate da incendi;

Che i rimboschimenti realizzati hanno generato soprassuoli in discreto stato vegetativo, in relazione alla fertilità dei suoli, agli interventi selvicolturali attuati nel tempo, che a tratti evidenziano fasi evolutive caratterizzate da rinnovazione naturale di specie arboree nei territori con popolazione di Conifere dove la seminazione naturale si evidenzia di più;

Che generalmente, sui soprassuoli realizzati, successivamente, sono stati applicati interventi colturali, al fine di regolarizzare la struttura dei popolamenti medesimi;

Che nei boschi di conifere, negli spazi vuoti, si sono insediate le latifoglie, tale circostanza assume particolare rilievo perché conferma che l'introduzione artificiale delle conifere ha ricreato le condizioni idonee per la diffusione di specie autoctone;

Che, in larga misura e nel complesso, il grado di copertura del suolo raggiunto dagli impianti eseguiti è **buono** e che i soprassuoli risultano affermati anche in condizioni meno favorevoli determinate da scarsa fertilità e spessore dei suoli e avversità climatiche, si è riscontrato che il soprassuolo forestale è regredito a specie tipiche della Macchia Mediterranea, formazioni vegetazionali queste ultime che, in ogni caso, concorrono ad espletare un'importante azione protettiva del suolo medesimo;

Che nelle aree anzidette, il soprassuolo boschivo, **può considerarsi affermato** e la presenza delle aree nude e cespugliate nonché di aree antropizzate nel complesso non invalida gli interventi effettuati;

Che le opere di rinsaldamento e rimboschimento sono state realizzate e compiute nelle località " Varie.", in agro del Comune di **CELLARA[CS]**;

Che sono state impiegate specie forestali prevalentemente allo stato puro, costituendo attualmente significativi popolamenti di conifere e latifoglie, monospecifici, allo stadio di perticaia, di età variabile, in parte a densità colma e in parte a densità normale e **affermati**;

Che i boschi si alternano spesso a radure, in parte arbustacee, gran parte delle radure prative sono state invece abbandonate e gradualmente ricolonizzate da una vegetazione pioniera che ha dato vita ad arbusteti più o meno fitti, in evoluzione verso formazioni più ricche e complesse.

Che le tipologie colturali del soprassuolo forestale, all'atto del sopralluogo, per un' immediata visione del territorio interessato si mostravano per come esposto nella successiva Tabella:

Tipologie colturali del soprassuolo forestale radicato nel territorio da restituire in Comune di Cellara (CS)	
Rimboschimenti di conifere e Latifoglie (Pino Da Leppo –Pino Insigne-Pino Domestico- Pino Marittimo);	80%
boschi misti di latifoglie in parte governati a ceduo (<i>Leccio e Roverella</i>)	5%
boschi misti di conifere e latifoglie	5%
Popolamento a macchia mediterranea: <i>Perastrì, Ginestra Odorosa , Pianta Lianose Fili lea;</i>	6%
Zone con rocce affioranti o gariga	4%
Totale	100%

Che i rimboschimenti di conifere e il preesistente bosco di origine naturale di latifoglie, tenuto conto della mescolanza di cui alla precedente Tabella 2, all'atto del sopralluogo si mostravano, nel complesso, in buono stato vegetativo, in relazione alla fertilità dei suoli e agli interventi di selvicoltura attuati nel tempo;

Che per quanto è stato possibile dedurre, nei popolamenti di cui al punto precedente, successivamente alla realizzazione dell'impianto, sarebbero state effettuate cure colturali per ridurre la eccessiva densità dei popolamenti con l'intento di regolarizzare l'equilibrio strutturale del complesso boscato.

Che ai bordi del rimboschimento si è osservata la presenza di rinnovazione con plantule di specie forestale che meglio si sono adattate alle condizioni edafiche della stazione ove è stata impiantata;

Che gli impianti sono stati realizzati mediante piantagione effettuata su terreni preparati a gradoni livellati, spezzoni di gradone e/o buche interdistanti circa da un minimo di 1,00 mt in relazione alla variabile morfologia dei versanti; le piante sul gradone sono state collocate a dimora alla distanza da un minimo di 1,00 mt;

Che nei rimboschimenti in questione la densità è decisamente variabile in funzione della morfologia dei versanti e delle essenze utilizzate, attualmente, presentando una densità variabile sul soprassuolo;

Che tutte le specie forestali concorrono a evitare fenomeni di dissesto idrogeologico grazie anche al groviglio di radici che migliora le caratteristiche meccaniche dei terreni, fissandoli agli strati sottostanti e a « ricucire » il manto boschivo danneggiato, anche se si nota che in alcune aree il fenomeno di dissesto idrogeologico è ancora in atto;

Che i lavori eseguiti nel tempo hanno riguardato anche la realizzazione di opere di recinzioni e di piante messe a dimora, la realizzazione di piste forestali per una viabilità di servizio, di fasce di un laghetto artificiale per l'approvvigionamento idrico da utilizzare per contrastare gli incendi boschivi, che sono servite allo scopo di salvaguardare e difendere il territorio, nonché con lavori mirati al mantenimento dell'efficienza di tali opere sussidiarie;

Che il soprassuolo boschivo presente è costituito da più particelle e unità colturali autonomamente gestibili.

Che con nota n. 57960 del 08/02/2023 questo ufficio ha richiesto certificazione in materia di incendi boschivi, ai sensi dell'art. 10 della legge 353/2000 al Comune di Cellara, il quale con nota 642 del 21/06/2023 acquisita al prof. Reg. Cal. N° 313116 del 10/07/2023 Attesta che le porzioni di territorio di seguito riportate nella tabella, non risultano essere percorsa dal fuoco:

TABELLA CATASTO INCENDI negli ultimi 10 anni	
Foglio	Particelle
1	83-89-90-98-99-100-149
2	38-39-45-46-47-48-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-6566-67-69-70-71-72-73-74-75-77-79-80-81-82-228-327-351-352-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-377-398-400-401-402-403-429-504-505-506-507-549-554
3	99-3-14-105-
4	318-319-167-216-217-218-314-204-220-223-224-225-227-228-229-230-231-232-219-233-235-237-238-239-241-242-243-107-108-112-155-156-157-161-207-208-209-211-212-213-308-309
5	1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-12-13-14-15-16-17-18-19-31-32-33-85-87-90-91-92-96-99

Nelle porzioni di bosco artificiale in occupazione, interessate da incendio riportate nella tabella, si sono provocati danni e negli spazi vuoti si è avviata una timida ricrescita naturale con novellame delle conifere e delle latifoglie nonché di erbe infestanti rovi, vitalpi, felci e ginestre predominanti, avvenuta grazie alla disseminazione naturale di seme ed alla sbocciatura di polloni dalle ceppaie, nonché alla rapida colonizzazione di specie invadenti ed infestanti, che concorrono alla stabilità del versante.

Che qualora sulle particelle visitate, in fase di restituzione, si dovesse riscontrare oltre a quelli già individuati con la presente relazione, la presenza di manufatti, fabbricati, coltivazioni estrattive, tagli e cambio di coltura nonché colture agrarie specializzate e quant'altro non pertinente all'obiettivo prefissato dalla legge, appartenenti al patrimonio pubblico o privato, per essi l'Ente occupante all'atto del verbale di restituzione dovrà accertare l'epoca di realizzazione: se realizzati prima dell'emanazione del decreto di occupazione o eventualmente inclusi nei programmi annui di forestazione, le relative particelle potranno essere considerate nel piano di coltura e conservazione e restituite, qualora invece realizzati dopo l'emanazione del decreto di occupazione e non inclusi nei programmi annui di forestazione, le particelle in cui essi ricadono dovranno essere trattate come previsto dal disposto dell'art. 24 delle Legge Regionale n. 45 del 12.10.2012 e dai successivi Regolamenti.

CONSIDERATO

- Che il rimboschimento realizzato ha contribuito notevolmente all'aumento della superficie forestale del territorio.
- Che complessivamente tale attività è stata condotta con successo, assicurando la protezione idrogeologica della superficie con evidenti modificazioni del paesaggio.
- Che l'importante ruolo protettivo svolto da questi boschi è testimoniato dall'esposizione del territorio al rischio idrogeologico e al rischio desertificazione.
- Che l'opera di rimboschimento realizzata nell'ambito delle azioni di riforma agraria, riveste dunque notevole importanza sia per il valore naturalistico sia per quello economico sociale.
- Che i boschi artificiali insieme a quelli naturali rappresentano un "serbatoio naturalistico" di straordinaria importanza per le specie animali che vivono e si riproducono al loro interno, assicurando una continuità alla vita di altri animali che altrimenti rischierebbero l'estinzione.
- Che occorre pianificare con attenzione gli interventi nei boschi senza dimenticare quanto impegno sia stato necessario finora per realizzare questa protezione che oggi rappresenta anche un'attrazione turistica.
- Che gli interessi economici legati al turismo e quelli di fruizione e conservazione del patrimonio naturalistico possono trovare una sintesi in un sistema di gestione e di cure colturali necessarie per la sopravvivenza del bosco.
- Che all'enorme sforzo iniziale è necessario far seguire nel tempo una gestione selvicolturali adeguata con conseguenti ripercussioni sulla stabilità e sulle dinamiche evolutive degli impianti realizzati, i quali risultano vulnerabili nei confronti delle perturbazioni ambientali (erosione del suolo, clima e attacchi parassitari) e delle pressioni antropiche (pascolo e incendi).

- Che le opere di difesa idrogeologica sopra specificate sono serviti per interrrompere il processo d'erosione dei versanti agendo sul corso d'acqua e sui versanti stessi. Occorre realizzare le opere di sistemazione sui torrenti di montagna non sono mai definitive e devono essere accompagnate da continui interventi di manutenzione.

CONCLUSIONI

In via preliminare per l'accertamento dell'uso effettivo del suolo è stata effettuata una prima verifica mediante consultazione del SIAN, del Geoportale Nazionale, del Fotonavigatore Cartografico Regionale, delle mappe Google e delle Ortofoto allegate al progetto nonché del sistema informativo FORMAPS MATRIX a cui ha fatto seguito ulteriore accertamento in loco effettuato, a campione, nel corso dei sopralluoghi in campo, tramite percorrenza su piste di servizio con automezzo e ove non possibile si è proceduto a piedi.

I soprassuoli boschivi, di cui ai mappali riportati nella successiva Tabella, possono considerarsi affermati sulla superficie occupata ai sensi del disposto art. 53 del R.D. 30/12/1923, n. 3267, rispecchiano le finalità dell'intervento pubblico e confermano il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal disposto di legge in materia.

TABELLA n°3 *Eleno Terreni Tenuti in Occupazione rimboschiti totalmente e/o parzialmente ai sensi dell' art. 53 del R.D. 30/12/1923, n. 3267 e del disposto art. 24, comma 6 della Legge Regionale 12 ottobre 2012, n. 45 da restituire ai sensi dell'art. 68 del R.D. 1126/26 e da assoggettare a Piano di Coltura e Conservazione ex art. 54 R.DD. 3267/23*

Comune	Foglio	Particella	Sfc. Catastale Ha	Superf. Occupata Ha	Uso del suolo							
					Bosco Sfc.	Coltiv.arb. specializ.	Manufatti e strade	Pascolo Cespugliati o-garinghe	Pascolo	Acque	Crinalie/o rocce aff.	
Cellara	1	1	00.08.30	00.08.30	00.08.30	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	1	402	00.02.10	00.02.10	00.02.10	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	1	3	00.37.20	soppressa		0	0	0	0	0	0	0
Cellara	1	368	00.04.80	00.04.80	00.04.80	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	1	404	00.01.80	00.01.80	00.01.80	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	1	441ex3	00.16.83	00.16.83	00.15.56	0	00.01.27	0	0	0	0	0
Cellara	1	442ex3	00.01.40	00.01.40	00.01.40	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	1	443ex3	00.01.40	00.01.40	00.01.40	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	1	444ex3	00.04.21	00.04.21	00.04.21	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	1	445ex3	00.11.70	00.11.70	00.11.70	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	1	4	00.13.10	00.13.10	00.13.70	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	1	10	02.47.30	Soppressa	0	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	1	435 ex10	00.42.05	00.42.05	00.29.53	00.12.52	0	0	0	0	0	0
Cellara	1	436 ex10	00.28.45	00.28.45	00.28.45	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	1	437 ex10	00.42.03	00.42.03	00.42.03	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	1	438 ex10	00.37.88	00.37.88	00.37.88	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	1	439 ex10	00.39.49	00.39.49	00.39.49	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	1	370	00.42.80	00.42.80	00.31.69	00.11.11	0	0	0	0	0	0
Cellara	1	408	00.01.20	00.01.20	00.01.20	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	2	1	00.12.60	00.12.60	00.12.60	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	2	114	00.07.70	00.07.70	00.07.70	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	2	5	00.22.90	00.22.90	00.22.90	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	2	554ex234	03.43.12	03.43.12	02.39.15	0	0	01.03.97	0	0	0	0
Cellara	2	555ex234	00.35.08	00.35.08	00.35.08	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	3	2	00.43.20	00.43.20	00.43.20	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	3	3	10.01.70	Soppressa		0	0	0	0	0	0	0
Cellara	3	112ex3	06.03.30	06.03.30	06.03.30	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	3	113ex3	01.99.10	01.99.10	01.99.10	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	3	114ex3	01.99.10	01.99.10	01.99.10	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	3	5	01.32.80	01.32.80	01.32.80	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	3	6	00.59.20	00.59.20	00.59.20	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	3	7	00.35.80	00.35.80	00.35.80	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	3	14	01.28.40	01.28.40	01.28.40	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	3	106	01.64.50	01.64.50	01.64.50	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	3	17	00.87.10	00.87.10	00.87.10	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	3	19	00.18.10	00.18.10	00.18.10	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	3	22	00.05.60	00.05.60	00.05.60	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	3	25	00.04.00	00.04.00	00.05.60	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	3	36	00.06.50	00.06.50	00.06.50	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	3	41	00.03.60	00.03.60	00.03.60	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	3	43	00.05.10	00.05.10	00.05.10	0	0	0	0	0	0	0

TABELLA n°3

Elenco Terreni Tenuti in Occupazione rimboschiti totalmente e/o parzialmente
 ai sensi dell' art. 53 del R.D. 30/12/1923, n. 3267 e del disposto art. 24, comma 6 della Legge Regionale
 da restituire ai sensi dell' art. 68 del R.D. 1126/26 e da assoggettare a Piano di Coltura e Conservazione ex art. 54 R.DD. 3267/23

Comune	Foglio	Particella	Sfc. Catastale Ha	Superf. Occupata Ha	Uso del suolo							
					Bosco Sfc.	Coltiv. arb. specializ.	Manufatti e strade	Pascolo Cespugliat o-garinghe	Pascolo	Acque	Crinalie/o rocce aff.	
Cellara	3	45	00.03.60	00.03.60	00.03.60	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	3	55	00.07.90	00.07.90	00.07.90	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	3	57	00.07.20	00.07.20	00.07.20	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	3	18	00.21.00	00.21.00	00.21.00	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	3	40	00.03.40	00.03.40	00.03.40	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	3	44	00.03.40	00.03.40	00.03.40	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	3	51	00.16.80	00.16.80	00.16.80	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	3	56	00.06.50	00.06.50	00.06.50	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	3	20	00.11.10	00.11.10	00.11.10	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	3	21	00.15.20	00.15.20	00.15.20	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	3	24	00.11.20	00.11.20	00.11.20	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	3	28	00.06.80	00.06.80	00.06.80	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	3	30	00.14.10	00.14.10	00.14.10	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	3	37	00.03.30	00.03.30	00.03.30	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	3	23	00.13.60	00.13.60	00.13.60	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	3	39	00.02.80	00.02.80	00.02.80	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	3	42	00.02.90	00.02.90	00.02.90	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	3	53	00.09.70	00.09.70	00.09.70	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	3	54	00.35.50	00.35.50	00.35.50	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	3	35	00.04.20	00.04.20	00.04.20	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	3	38	00.03.70	00.03.70	00.03.70	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	3	46	00.02.90	00.02.90	00.02.90	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	3	47	00.09.30	00.09.30	00.09.30	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	3	48	00.01.30	00.01.30	00.01.30	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	3	49	00.20.50	00.20.50	00.20.50	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	3	50	00.32.70	00.32.70	00.32.70	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	3	52	00.35.00	00.35.00	00.35.00	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	3	65	02.87.10	02.87.10	02.83.32	0	00.03.78	0	0	0	0	0
Cellara	3	79	01.02.60	01.02.60	00.98.44	0	00.04.16	0	0	0	0	0
Cellara	3	71	01.32.20	01.32.20	01.29.29	0	00.02.91	0	0	0	0	0
Cellara	3	72	00.90.40	00.90.40	00.87.21	0	00.03.19	0	0	0	0	0
Cellara	3	73	00.17.40	00.17.40	00.17.40	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	3	75	00.54.40	00.54.40	00.54.40	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	3	76	02.67.30	02.67.30	02.55.96	0	00.11.34	0	0	0	0	0
Cellara	3	89	00.01.00	00.01.00	00.01.00	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	3	77	07.89.50	07.89.50	07.79.74	0	00.09.76	0	0	0	0	0
Cellara	4	105	00.46.90	00.46.90	00.46.90	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	4	152	00.24.10	00.24.10	00.22.78	0	00.01.32	0	0	0	0	0
Cellara	4	153	00.55.50	00.46.90	00.46.90	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	4	275	00.04.70	00.04.70	00.04.70	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	4	182	00.07.80	00.07.80	00.07.80	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	4	179	00.06.40	00.06.40	00.06.40	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	4	187	00.06.50	00.06.50	00.06.50	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	4	188	00.06.40	00.06.40	00.06.40	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	4	202	00.00.34	00.00.34	00.00.34	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	4	193	00.20.30	00.20.30	00.20.30	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	4	221	00.25.60	00.25.60	00.25.60	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	4	312	00.07.30	00.07.30	00.07.30	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	4	301	00.08.10	00.08.10	00.08.10	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	4	106	00.12.00	00.12.00	00.12.00	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	4	307	00.14.40	00.14.40	00.14.40	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	4	316	00.07.10	00.07.10	00.07.10	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	4	199	00.09.10	00.09.10	00.09.10	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	4	200	00.00.19	00.00.19	00.00.19	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	4	201	00.02.90	00.00.19	00.00.19	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	4	197	00.06.70	00.06.70	00.06.70	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	4	228	00.04.70	00.04.70	00.04.70	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	4	198	00.06.50	00.06.50	00.06.50	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	4	226	00.04.00	00.04.00	00.04.00	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	4	229	00.04.50	00.04.50	00.04.50	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	4	230	00.05.90	00.05.90	00.05.90	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	4	232	00.09.20	00.09.20	00.09.20	0	0	0	0	0	0	0

TABELLA n°3

Elenco Terreni Tenuti in Occupazione rimboschiti totalmente e/o parzialmente
 ai sensi dell' art. 53 del R.D. 30/12/1923, n. 3267 e del disposto art. 24, comma 6 della Legge Regionale
 da restituire ai sensi dell' art. 68 del R.D. 1126/26 e da assoggettare a Piano di Coltura e Conservazione ex art. 54 R.DD. 3267/23

Comune	Foglio	Particella	Sfc. Catastale Ha	Superf. Occupata Ha	Uso del suolo							
					Bosco Sfc.	Coltiv. arb. specializ.	Manufatti e strade	Pascolo Cespugliati-garinghe	Pascolo	Acque	Crinalie/o roccie aff.	
Cellara	4	265	00.16.60	00.16.60	00.16.60	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	4	267	00.06.60	00.06.60	00.06.60	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	4	268	00.13.70	00.13.70	00.13.70	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	4	273	00.16.30	00.16.30	00.16.30	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	4	274	00.05.40	00.05.40	00.05.40	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	4	190	00.04.10	00.04.10	00.04.10	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	4	227	00.04.10	00.04.10	00.04.10	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	4	191	00.34.30	00.34.30	00.34.30	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	4	192	00.25.20	00.25.20	00.25.20	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	4	269	00.06.40	00.06.40	00.06.40	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	4	306	00.17.20	00.17.20	00.17.20	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	4	150	00.22.20	00.22.20	00.22.20	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	4	222	00.06.80	00.06.80	00.06.80	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	4	151	00.65.80	00.65.80	00.65.80	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	5	5	00.30.90	00.30.90	00.30.90	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	5	19	01.11.30	01.11.30	01.11.30	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	5	22	00.61.30	00.61.30	00.61.30	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	5	80	09.38.00	09.38.00	09.38.00	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	5	93	01.26.70	01.26.70	01.26.70	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	5	94	01.68.90	01.68.90	01.68.90	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	5	6	00.33.40	00.33.40	00.33.40	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	5	11	05.50.00	05.50.00	05.50.00	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	5	30	00.18.00	00.18.00	00.18.00	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	5	31	00.13.60	00.13.60	00.13.60	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	5	86	00.55.10	00.55.10	00.51.32	0	00.03.78	0	0	0	0	0
Cellara	5	7	00.81.00	00.81.00	00.35.75	0	0	00.45.25	0	0	0	0
Cellara	5	8	00.13.90	00.13.90	00.13.90	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	5	9	00.42.80	00.42.80	00.42.80	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	5	12	01.74.30	01.74.30	00.78.83	0	0	00.95.44	0	0	0	0
Cellara	5	15	01.98.40	01.98.40	01.26.69	0	0	00.71.71	0	0	0	0
Cellara	5	17	02.22.30	02.22.30	02.22.30	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	5	18	02.00.60	02.00.60	02.00.60	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	5	32	00.26.20	00.26.20	00.26.20	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	5	33	04.18.90	04.18.90	04.18.90	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	5	34	02.08.30	02.08.30	02.08.30	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	5	79	03.03.50	03.03.50	03.03.50	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	5	87	02.52.10	02.52.10	02.52.10	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	5	99	00.41.40	00.41.40	00.41.40	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	5	37	01.02.80	01.02.80	00.98.64	0	00.04.16	0	0	0	0	0
Cellara	5	38	03.99.70	03.99.70	03.99.70	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	5	53	00.70.00	00.70.00	00.70.00	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	5	54	04.66.40	04.66.40	01.42.55	03.23.85	0	0	0	0	0	0
Cellara	5	57	00.40.00	00.40.00	00.40.00	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	5	81	04.88.00	04.88.00	04.88.00	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	5	82	02.65.41	02.65.41	00.80.58	0	0	01.84.83	0	0	0	0
Cellara	5	89	00.13.20	00.13.20	00.13.20	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	5	97	00.31.10	00.31.10	00.31.10	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	5	98	01.59.30	01.59.30	01.59.30	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	5	39	01.07.00	01.07.00	01.07.00	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	5	83	01.79.30	01.79.30	01.79.30	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	7	7	03.34.26	03.34.26	03.34.26	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	7	17	05.88.90	05.88.90	05.88.90	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	7	26	01.94.00	01.94.00	00.68.67	0	0	01.25.33	0	0	0	0
Cellara	7	18	09.72.70	09.72.70	09.72.70	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	7	20	00.28.60	00.28.60	00.28.60	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	7	21	00.80.20	00.80.20	00.80.20	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	7	22	01.34.50	01.34.50	01.34.50	0	0	0	0	0	0	0
TOTALI			171.84.31	171.84.31								
NOTA*			Si stralciano dalla proposta di progetto le particelle 20-21-35-50 del Foglio 5° in quando in fase istruttoria e dai sistemi informatici cartografici risultano dei manufatti e diversi movimenti terra, pari ad Ha 12.64.70.									
NOTA*			Si stralciano le particelle 556ex551-555ex26-554ex26 foglio n 1 in quando in fase istruttori e dai sistemi informati cartografici risultano fabbricati e colture agrarie con annessi ricoveri, pari ad Ha. 00.51.83									

TABELLA n°4 *Elenco Terreni Tenuti in Occupazione non rimboschiti*
ai sensi dell' art. 53 del R.D. 30/12/1923, n. 3267 e del disposto art. 24, comma 6 della Legge Regionale 12 ottobre 2012, n. 45
da restituire ai sensi dell'art. 68 del R.D. 1126/26 e da assoggettare a Piano di Coltura e Conservazione ex art. 54 R.DD. 3267/23

Comune	Foglio	Particella	Sfc. Catastale Ha	Superf. Occupata Ha	Uso del suolo						
					Bosco Sfc.	Coltiv. arb. specializ.	Manufatti e strade	Pascolo Cespugliati o-garinghe	Pascolo	Acque	Crinalie/o rocce aff.
Cellara	1	440 ex10	00.03.40	00.03.40	0	00.03.40	0	0	0	0	0
Cellara	1	371	00.06.57	00.06.57	0	0	00.06.57	0	0	0	0
Cellara	1	551	00.04.61	soppressa	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	1	556 ex551*	00.04.61	00.04.61	0	0	00.04.61	0	0	0	0
Cellara	1	26	00.27.22	soppressa	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	1	554ex26*	00.26.81	00.26.81	0	00.26.81	0	0	0	0	0
Cellara	1	555ex26*	00.00.41	00.00.41	0	0	00.00.41	0	0	0	0
Cellara	2	556ex235	08.03.36	08.03.36	0	0	0	08.03.36	0	0	0
Cellara	3	15	00.03.80	00.03.80	0	0	00.03.80	0	0	0	0
Cellara	3	16	00.02.60	00.02.60	0	0	00.02.60	0	0	0	0
Cellara	3	33	00.00.80	00.00.80	0	0	00.00.80	0	0	0	0
Cellara	3	34	00.03.70	00.03.70	0	0	00.03.70	0	0	0	0
Cellara	5	36	00.75.10	00.75.10	0	0	0	00.21.92	0	0	00.22.68
Cellara	5	52	00.19.00	00.19.00	0	0	0	00.19.00	0	0	0
Cellara	5	29	01.00.00	01.00.00	0	00.61.64	0	00.38.36	0	0	0
Cellara	5	90	00.99.70	00.99.70	0	0	0	00.99.70	0	0	0
Cellara	5	14	00.17.30	00.17.30	0	0	0	00.17.30	0	0	0
Cellara	5	91	00.20.50	00.20.50	0	0	0	00.20.50	0	0	0
Cellara	5	24	00.90.30	00.90.30	0	0	0	00.90.30	0	0	0
Cellara	5	95	00.24.20	00.24.20	0	0	0	00.24.20	0	0	0
Cellara	5	55	00.63.90	00.63.90	0	0	0	00.63.90	0	0	0
TOTALI			171.84.31	171.84.31							
NOTA*			Si stralciano dalla proposta di progetto le particelle 20-21-35-50 del Foglio 5 °in quando in fase istruttoria e dai sistemi informatici cartografici risultano dei manufatti e diversi movimenti terra, pari ad Ha 12.64.70.								
NOTA*			Si stralciano le particelle 556ex551-555ex26-554ex26 foglio n 1 in quando in fase istruttori e dai sistemi informati cartografici risultano fabbricati e colture agrarie con annessi ricoveri, pari ad Ha. 00.51.83								

TABELLA n°5 *Elenco Terreni Tenuti in Occupazione stralciati dal progetto di proposta*
ai sensi dell' art. 53 del R.D. 30/12/1923, n. 3267 e del disposto art. 24, comma 6 della Legge Regionale 12 ottobre 2012, n. 45
da restituire ai sensi dell'art. 68 del R.D. 1126/26 e da assoggettare a Piano di Coltura e Conservazione ex art. 54 R.DD. 3267/23

Comune	Foglio	Particella	Sfc. Catastale Ha	Superf. Occupata Ha	Uso del suolo						
					Bosco Sfc.	Coltiv. arb. specializ.	Manufatti e strade	Pascolo Cespugliati o-garinghe	Pascolo	Acque	Crinalie/o rocce aff.
Cellara	1	556 ex551*	00.04.61	00.04.61	0	0	00.04.61	0	0	0	0
Cellara	1	26	00.27.22	soppressa	0	0	0	0	0	0	0
Cellara	1	554ex26*	00.26.81	00.26.81	0	00.26.81	0	0	0	0	0
Cellara	1	555ex26*	00.00.41	00.00.41	0	0	00.00.41	0	0	0	0
Cellara	5	20*	06.96.30	06.96.30	04.58.09	0	00.06.87	02.31.34	0	0	0
Cellara	5	21*	02.02.30	02.02.30	00.44.86	0	00.06.51	01.10.40	0	0	00.40.53
Cellara	5	35*	00.85.10	00.85.10	00.50.57	0	00.03.33	00.31.20	0	0	0
Cellara	5	50*	02.81.00	02.81.00	02.40.30	00.38.64	00.02.06	0	0	0	0
TOTALI			171.84.31	13.16.53							
NOTA*			Si stralciano dalla proposta di progetto le particelle 20-21-35-50 del Foglio 5 °in quando in fase istruttoria e dai sistemi informatici cartografici risultano dei manufatti e diversi movimenti terra, pari ad Ha 12.64.70.								
NOTA*			Si stralciano le particelle 556ex551-555ex26-554ex26 foglio n 1 in quando in fase istruttori e dai sistemi informati cartografici risultano fabbricati e colture agrarie con annessi ricoveri, pari ad Ha. 00.51.83								

RIEPILOGO ISTRUTTORIO elenchi
Tabella n 1 elenco terreni tenuti in occupazione da Cons. di Bonif. Integr. Bac. Tirren. Cosentino come da proposta
Tabella n° 2 elenco catastale terreni tenuti in occupazione con l'uso del suolo da assoggettare al piano di coltura e conservazione
Tabella n°3 elenco terreni tenuti in occupazione rimboschiti totalmente e/o parzialmente da assoggettare al piano di coltura e conservazione
Tabella n° 4 elenco terreni in occupazione non rimboschiti da assoggettare al piano di coltura e conservazione
Tabella n° 5 elenco terreni in occupazione stralciati dal progetto di proposta

Comune di SAN NICOLA ARCELLA (CS)		Superficie Catastale	Superficie Occupata come da progetto	Superficie occupate da Pascolo arborato e cespugliato e superf. agricole	Formazione arbustive composte da rimboschimenti di conifere e latifoglie	Superficie occp. da strade, manufatti, fabbricati,	Superficie stralciate dal progetto di proposta	Superficie occupata soggetta a restituzione
Località	Fogli di Mappa	Tab n°1 Ha	Tab n°2 Ha	TAB n°3 Ha	Tab n°3 Ha	Tab. n°4 Ha	Tab n° 5	Tab n°1 - Tab n°5 Ha
Varie	1-3-5-8	171.84.31	171.84.31	18.04.57	122.84.23	00.63.14	13.16.53	158.67.78
Totale		171.84.31	171.84.31	18.04.57	122.84.23	00.63.14	13.16.53	158.67.78

NOTA*	Si stralciano dalla proposta di progetto le particelle 20-21-35-50 del Foglio 5° in quando in fase istruttoria e dai sistemi informatici cartografici risultano dei manufatti e diversi movimenti terra, pari ad Ha 12.64.70.
NOTA*	Si stralciano le particelle 556ex551-555ex26-554ex26 foglio n 1 in quando in fase istruttori e dai sistemi informati cartografici risultano fabbricati e colture agrarie con annessi ricoveri, pari ad Ha. 00.51.83

Sui terreni interessati alla restituzione si ritengono ragionevolmente realizzati gli obiettivi dell'intervento, per cui, al fine di una corretta pianificazione forestale dei nuovi boschi e delle altre formazioni di origine naturale preesistenti al rimboschimento, occorre procedere alla riconsegna degli stessi ai legittimi proprietari o ai loro aventi causa, affinché si possano compiere le operazioni di governo e trattamento di tali formazioni, secondo quanto prescritto dal **Piano di Coltura e Conservazione** predisposto in coerenza alle vigenti norme forestali e ambientali.

Altresì su di essi dovrà essere salvaguardata la vegetazione arbustiva insediatasi nelle aree forestali interessate da avversità biotiche e abiotiche, nonché il soprassuolo di neoformazione originatosi per disseminazione spontanea di specie forestali, prima utilizzati a pascolo o a seminativo.

Il **Piano di Coltura e Conservazione** consente di prevedere gli interventi di selvicoltura da porre in essere al fine di migliorare la struttura del bosco, favorendone la diversificazione compositiva, aumentare la stabilità dei popolamenti, assecondare la rinnovazione naturale, assicurare la conservazione del suolo e la tutela idrogeologica.

Alla stessa maniera, per come stabilito all'art. 2 e 3 delle P.M.P.F. pubblicate sul BUR del 13.07.2011, ed in conformità alle linee guida emanate dal Dipartimento Foreste e Forestazione ed agli indirizzi forniti dal Piano Forestale Regionale 2014/2021, sarebbe oltremodo opportuno inserire il complesso boscato che verrebbe ad essere riconsegnato in specifici **Piani di Gestione Forestale** (approvati dalla Regione Calabria), dei boschi dei Comuni, degli altri Enti e, dei privati, proprietari di boschi con superfici maggiori o uguali a 100 ettari, o di piani poliennali per i boschi maggiori di 50 e inferiori a 100 ettari.

Preso atto che, per come stabilito dal comma 4 dell'art. 50 del R.D. 1126/26, il giudizio dell'Amministrazione Regionale è insindacabile, tanto per l'approvazione della relazione, quanto per la dichiarazione di compimento dei lavori;

Alla luce degli atti a disposizione esibiti dall'Ente occupante e con gli strumenti disponibili nonché per quanto potuto accertare e ricostruire nel corso delle visite sul campo, il sottoscritto Funzionario Regionale Geom. Aldo SAVINO, coadiuvato dal Geom. Luigi COSENTINO, all'uopo incaricati, **hanno costatato la consistenza allo stato attuale dei luoghi** e dei lavori eseguiti sulle particelle interessate alla restituzione e dichiara che le opere realizzate rispecchiano le direttive per cui sono state progettate: il soprassuolo di origine artificiale e di origine naturale preesistente, costituente un unico complesso boscato, radicato sui mappali elencati nella precedenti Tabelle, ai fini e ai sensi dell'art. 53 del R.D. 30/12/1923, n. 3267, dato che, per quanto espresso, i nuovi boschi hanno raggiunto la redditività di cui al comma 4, art. 50 del medesimo testo di legge e **si può quindi procedere alla riconsegna dei terreni occupati** ai legittimi proprietari o ai loro aventi diritto, tenuto conto di quanto prescritto nelle norme contenute all'art. 54 [1° e 2° comma] della predetta Legge Forestale, nonché dal Piano di Coltura e di Conservazione che verrebbe ad essere consegnato ai proprietari dei terreni contestualmente alla restituzione degli stessi

1. PIANO DI COLTURA E CONSERVAZIONE

Prescritto a termini dell'art. 54 del R.D. 3267/23 ed art. 67 del R.D. 16.05.26 n.1126 dei rimboschimenti e rinfoltimenti, costituiti su terreni di cui ai mappali riportati nelle tabelle n°1-2-3-4-5-7 e tabella Catasto Incendi, per una superficie catastale occupata complessiva di **Ha 158.67.78**, tenuti in occupazione temporanea dal **Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionale del Cosentino**, effettuati nell'ambito del Bacino Idrografico **"Alto Crati- Savuto"**, nelle località **"Varie"** in territorio del comune di **Cellara [CS]**, costituiti da pascoli nudi o cespugliati e boschi di conifere e latifoglie, realizzati a cura del Ministero del Agricoltura con decreto del 10/12/1969, proseguiti prima con perizie afferenti al Programma Forestazione e successivamente con perizie manutentorie e di reimpianto per lavori finanziati ed affidati dalla Regione.

2.1 PRESCRIZIONI

I proprietari, usufruttuari, comproprietari, affittuari, concessionari e gestori dei terreni a qualunque titolo interessati, dovranno proteggere, governare e trattare i neo boschi realizzati e le formazioni boschive costituite e collaudate, tenendo conto di quanto stabilito dal Piano Forestale Regionale 2014/2020, approvato con D.G.R. n. 274 del 30/06/2017 e dalle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, approvate con D.G.R. 20 maggio 2011 pubblicate sul BUR del 13 Luglio 2011 Regolamento Regionale n. 9 del 10.06.2015 e successive modifiche e integrazioni. Dovranno altresì ottemperare a quanto disposto nei seguenti articoli

art. 1 Tipologia, struttura e stato dei luoghi

Esso valutato nell'insieme, risulta essere costituito da formazioni artificiali governate ad alto fusto a struttura paracoetanea, caratterizzato da conifere quali il Pino Insigne e latifoglie quali l'Ontano e Faggio. che a tratti evidenziano fasi evolutive caratterizzate da rinnovazione naturale di specie arboree.

art. 2 Governo e trattamento delle singole tipologie colturali

- 2.1. Nella fustaia in ordine di maggior presenza, pino domestico, in relazione alle diverse densità del soprassuolo ed ai parametri dendrometrici riscontrati, tra l'attualità e fino ai tagli colturali di rinnovazione a maturità e non prima dei 60 anni, saranno consentiti tagli di diradamento (o l'eliminazione di piante danneggiate da avversità meteoriche, dalle intemperie e da altri tipi di danni come ad esempio attacchi parassitari) con intervalli di almeno 10 anni, esclusivamente a carico delle piante morte, deperienti, malformate, dominate e soprannumerarie per eccessiva densità.
Nei rimboschimenti di età inferiore a 30 anni, ogni intervento intercalare non deve interessare più del 15% dell'area basimetrica. Per i successivi diradamenti e fino a 60 anni di età non deve essere prelevato più del 20% dell'area basimetrica.
- 2.2. In prossimità della maturità a un'età dei soprassuoli non inferiore a 60 anni, i tagli colturali di rinnovazione devono essere effettuati secondo quanto prescritto dall'art. 48 comma 8 delle PMPF in vigore in Calabria, nelle more della redazione, approvazione ed attuazione dei Regolamenti di cui all'art. 5 comma 4 e art. 38 della Legge Regionale n. 45/2012, per le formazioni naturali, in ogni caso, sarà necessario eseguire e riportare il calcolo della provvigione media presente.
- 2.3. Nelle fustaie si interviene con criteri colturali a carico delle piante morte, deperienti, malformate, dominate, soprannumerarie per eccessiva densità e mature in funzione della struttura e consistenza del soprassuolo in modo da favorire la stabilità complessiva, assicurare il saggio annuo di utilizzazione nel rispetto dei livelli di provvigione minimale, secondo quanto previsto ai punti successivi.
- 2.4. I tagli colturali dovranno essere condotti con modalità tali da assicurare la rinnovazione e la perpetuazione del bosco, senza comprometterne le potenzialità evolutive, favorendo la biodiversità, attraverso la mescolanza delle specie e l'insediamento e lo sviluppo delle latifoglie autoctone nei popolamenti di conifere, garantendo nel contempo, la conservazione del suolo.
- 2.5. Affinché si possa intervenire mediante i tagli colturali di rinnovazione, occorre che la provvigione media presente sulla superficie interessata da intervento prima e dopo il taglio sia superiore alla provvigione minimale di m³ 250/ha, nel caso dei popolamenti di Pino Insigne, Abete Bianco e Douglasia e popolamenti di latifoglie.

- 2.6. Nei popolamenti di Cerro, Latifoglie Mesofile, e popolamenti misti di altre specie è necessario che la provvigione media presente sulla superficie interessata da intervento, prima e dopo il taglio, sia superiore alla provvigione minimale di m³ 250/ha.
- 2.7. I tagli colturali di rinnovazione devono essere effettuati, a scelta per "piccoli gruppi", in modo da creare vuoti di vegetazione arborea, uguali e/o inferiori a 200 m², con un'età non inferiore a 60 anni. La ripresa non può superare il saggio annuo di utilizzazione di cui all'art. 48, comma 8 delle PMPF vigenti in Calabria vigenti alla data del presente Piano, nelle more della redazione, approvazione ed attuazione dei Regolamenti di cui all'art. 5, comma 4 e art.38 della Legge Regionale n.45/2012.
- 2.8. Nei tagli colturali di rinnovazione, a prescindere dalle caratteristiche del popolamento, il prelievo verrà applicato in base all'entità della provvigione, come riportato nel seguente quadro sinottico:

Provvigione	Prelievo
≥ 80% di quella minimale	≤ 25 % della massa
≥ 60% < 80% di quella minimale	≤ 20 % della massa
≥ 40% <60% di quella minimale	≤ 15 % della massa
≥ 20% <40% di quella minimale	≤ 10 % della massa

Il prelievo può essere superiore al 25% della massa legnosa presente, in situazioni di elevata fertilità stagionale o in boschi con accumulo di provvigione [superiore all'80%], a seguito di utilizzazioni non effettuate in tempi trascorsi.

- 2.9. Nelle aree forestali danneggiate dal vento e da altre avversità meteoriche è consentita l'asportazione del materiale danneggiato, in applicazione del disposto art. 19, delle PMPF, in vigore in Calabria nelle more della redazione, approvazione ed attuazione dei Regolamenti di cui all'art. 5, comma 4 e art. 38 della Legge Regionale n. 45/2012.
- 2.10. Nel boschi governati a fustaia gli interventi devono essere condotti con modalità tali da assicurare la rinnovazione e la perpetuazione del bosco e in ogni caso dovranno essere applicate le norme di salvaguardia della biodiversità preservando al taglio: le specie forestali sporadiche che si presentano nei popolamenti allo stato isolato [quali: castagno, orniello, ciliegio selvatico e leccio]; almeno n. 2 alberi per ettaro a invecchiamento indefinito, scelti tra quelli di maggior diametro e sviluppo; almeno n. 8 piante morte di piccole dimensioni per ettaro, se presenti e se non rappresentano un potenziale rischio per la diffusione di patogeni o di incendio; eventuali alberi monumentali di pregio.
- 2.11. Nelle fustaie con provvigioni superiori ai livelli minimi stabiliti dalle vigenti norme in materia, dovrà essere rilasciato, altresì n.1 albero morto di grandi dimensioni ogni 3 ha e gli alberi che presentano cavità utilizzate come sito di nidificazione e rifugio per la fauna selvatica. Inoltre, nell'eventualità che si rilevi la presenza di siti di nidificazione di specie ornitiche o della fauna è fatto obbligo rilasciare le piante ospitanti il nido e tutto il soprassuolo vegetale intorno ad esse per un raggio di 20 mt in cui non devono essere effettuati sfolli o diradamenti anche del piano sottoposto.
- 2.12. Ove le conifere si trovino consociate con le latifoglie, fermo restando il tipo di governo a fustaia, come criterio generale, varrà il principio di mantenimento del bosco misto, favorendo la rinnovazione delle latifoglie all'interno delle pinete. In ogni caso si favorirà la diffusione delle specie che meglio si adatteranno alle condizioni pedoclimatiche della stazione e che mostreranno, nel tempo, la tendenza a rinnovarsi per via naturale.
- 2.13. Nelle aree maggiormente soggette a rischio idrogeologico, l'esbosco dovrà essere effettuato con sistemi poco impattanti sul suolo e la regimazione delle acque, quali canalette e risine, mini gru a cavo o altri sistemi atti a evitare un'eccessiva rottura del cotico erboso, l'asportazione della lettiera e il sentieramento, al fine di prevenire l'insorgere di fenomeni di dissesto.
- 2.14. Sui versanti soggetti a rotolamento massi e incombenti sulle principali vie di comunicazione, dovrà essere rilasciata una fascia di protezione larga almeno 20 mt nella porzione inferiore della pendice.
- 2.15. Per i popolamenti di neof ormazione, con diametro medio uguale o superiore a 10 cm a petto d'uomo, può essere richiesto il taglio per il relativo governo a ceduo, previa autorizzazione del competente Servizio Area Territoriale. Questo valuterà comunque la forma di governo più opportuna in funzione delle condizioni stagionali e della capacità di perpetuazione delle specie che costituiscono il soprassuolo.

- 2.16. Il trattamento nelle formazioni di latifoglie governate a ceduo, salvato il disposto art. 23 tutela della biodiversità delle PMPF vigenti in Calabria, nelle more della redazione, approvazione ed attuazione dei Regolamenti di cui all'art. 5, comma 4 e art. 38 della Legge Regionale 12 ottobre 2012 n.45, Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale n.45/2012, dovrà essere uniformato alle disposizioni dettate dal Regolamento Regionale n. 9 del 10.06.2015 e seguenti, secondo gli indirizzi forniti dal Piano Forestale Regionale. Il trattamento dei soprassuoli transitori di cui al capo IV Norme per i boschi governati a fustaia delle PMPF dovrà essere uniformato alle disposizioni dettate dall'art. 51.
- 2.17. Per i popolamenti puri di eucalitti, si prevede il governo a ceduo e il taglio di prima ceduzione è equiparato al taglio di un ceduo.
- 2.18. L'esbosco del legname deve farsi per strade, piste, stradelli di esbosco e sentieri esistenti ovvero su risine, fili a sbalzo, a dorso di animali, evitando il rotolamento e lo strascico dei materiali nelle parti di bosco di recente utilizzazione già in via di rinnovazione; i fili a sbalzo e le risine devono essere fissati su piante destinate al taglio o su rocce idonee allo scopo.
- 2.19. Nelle aree a roccia affiorata, crinali molto accentuati e/o di forra di norma è vietato qualsiasi intervento di taglio. Può essere valutata, la possibilità di eseguire interventi ove coerenti con le vigenti disposizioni in materia diretti alla tutela fitopatologia del bosco e in quelle località in cui si verificano con maggiore frequenza danni causati da avversità metodiche.

art. 3 Ripuliture e risarcimenti

Nei limiti delle esigenze culturali sono consentite le ripuliture e il taglio del cespugliame infestante il piano arbustivo del bosco al fine della prevenzione degli incendi boschivi e per favorire la rinnovazione naturale delle specie arboree, a condizione di non arrecare danno al soprassuolo e alla rinnovazione naturale. In assenza di rinnovazione naturale il proprietario o il possessore è obbligato a provvedere alla rinnovazione artificiale posticipata del bosco altresì, allo stesso modo, alla sostituzione delle piante che per qualsiasi motivo dovessero deperire o morire, facendo ricorso a materiale di propagazione certificato ai sensi del D. Lgs. 10/11/2003 n. 386, con le modalità stabilite dal competente Dipartimento della Regione Calabria.

art. 4 Autorizzazioni per il taglio

- 4.1. I tagli dei soprassuoli artificiali e delle formazioni naturali di cui ai precedenti articoli, dovranno essere autorizzati dalle competenti strutture del Dipartimento preposto della Regione Calabria che potrà stabilire, di volta in volta, prescrizioni aggiuntive per la tutela del bosco e per la migliore esecuzione delle operazioni di taglio.
- 4.2. Nelle aree ZPS, afferente alla rete regionale Natura 2000, istituito con Decreto del 19 Giugno 2009 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, si interviene tenuto conto di quanto disposto dal Regolamento Regionale 6 novembre 2009 n.16 della procedura relativa alla Valutazione di Incidenza approvato con DGR n. 749/09 e della procedura VINCA ai sensi del DGR 64 del 28/02/2022 e direttiva 92/43/CEE"HABITAT" art.6.

art. 5 Altre forme di godimento

I terreni boscati e riconsegnati sono vincolati, sia a fini di difesa idrogeologica sia al fine della tutela del paesaggio. Pertanto ogni altra forma di godimento del terreno e del bosco, se non espressamente prevista dalle vigenti norme in materia paesaggistica, ambientale e forestale, nonché autorizzata dal competente Dipartimento della Regione Calabria, è vietata.

art.6 Trasformazione e reimpianto dei terreni rimboschiti

- 6.1. Per gli effetti dell'art. 54 del R.D. 3267/23, è di norma vietata la trasformazione e il mutamento di destinazione d'uso dei terreni sottoposti a sistemazione idraulico-forestali e rimboschiti con finanziamento pubblico a totale carico dello Stato e della Regione di cui al presente Piano di Coltura e Conservazione e riconsegnati ai legittimi proprietari o ai loro aventi causa.

- 6.2. La trasformazione e il mutamento di destinazione d'uso dei terreni di cui al primo comma 6.1 può essere consentita, agli effetti del disposto art. 23 della Legge Regionale n. 45 del 2 ottobre 2012, in casi eccezionali, fatta salva la tutela idrogeologica e con le modalità stabilite dai regolamenti di cui al combinato disposto artt. 5 e 38 del medesimo testo di legge.
- 6.3. Le aree assoggettate al presente Piano di Coltura e Conservazione ex art. 54 R.D. 3267/23, quantunque prive di copertura arborea, sono restituite con vincolo di rimboschimento.
- 6.4. Qualora al momento della riconsegna si accerti l'esistenza sui terreni di manufatti, fabbricati, costruzioni e colture agrarie e quant'altro appartenenti al patrimonio pubblico o privato, non pertinente all'obbiettivo prefissato dalla legge, le stesse, se realizzate prima dell'emanazione del decreto di occupazione, o eventualmente inclusi nei programmi annui di forestazione, debbono essere considerate nel Piano di Coltura e Conservazione. Devono essere escluse le aree edificate qualora invece realizzate dopo l'emanazione del decreto di occupazione dei terreni, come previsto dai successivi regolamenti, agli effetti del disposto art. 24 della legge regionale n. 45 del 12/10/2012 e dai successivi regolamenti.

art. 7 Coltura agraria – pascolo

Per come stabilito dal primo comma dell'art. 54 della Legge 30.12.1923 n. 3267 nel terreno rimboschito e riconsegnato non sarà mai consentita la coltura agraria, salvo i casi previsti dall'art.23 della Legge Regionale n.45/2012. L'esercizio del pascolo, con esclusione dei caprini, invece può essere consentito nel rispetto delle disposizioni recate in materia dalle P.M.P.F. vigenti in Calabria, nelle more di redazione, approvazione dei regolamenti di cui all'art.38, previa autorizzazione rilasciata, volta per volta, dal competente Dipartimento della Regione Calabria. Il pascolo è vietato nelle aree ricoperte da cespugli aventi funzione protettiva e in quelle situati a rischio di dissesto idrogeologico e desertificazione.

art. 8 Difesa idrogeologica

- 8.1. Qualora per fattori imprevisi e imprevedibili o per effetto di forme di utilizzazione improprie, le prescrizioni impartite con il presente Piano di Coltura e Conservazione si manifestino insufficienti a prevenire i danni di cui all'art. 1 del R.D. 3267/23, la Regione Calabria si riserva di intervenire in qualsiasi momento attraverso il competente Dipartimento, per assegnare ulteriori prescrizioni idonee a evitare che i terreni sottoposti a vincolo, per scopi idrogeologici, possano con danno pubblico, subire la loro denudazione, perdere la loro stabilità e/o provocare il perturbamento del regime delle acque.
- 8.2. Nelle aree prive di copertura arborea, al fine della tutela idrogeologica, può essere autorizzata la realizzazione di opere di ingegneria naturalistica: inerbimento, opere gradonate con talee, cordonate, viminate, fascinate, palizzate, graticciate, gabbionate e sistemazioni con griglie, reti o stuoie, oltre a cunette e cunettoni.

art. 9 Norme per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi

- 9.1. A pena applicazione delle sanzioni amministrative previste all'art. 3 della Legge 9 ottobre 1963 n. 950, salvo l'applicazione degli artt. 24 e 26 del R.D. 3267/23, è fatto obbligo al proprietario del bosco riconsegnato di osservare le disposizioni recate dalla Legge 21 novembre 2000, n.355 Legge quadro in materia di incendi boschivi, dall'art. 16 delle PMPF, vigenti in Calabria nonché dal Piano Antincendio Boschivo AIB predisposto annualmente dalla Regione Calabria.
- 9.2. E' fatto carico al proprietario o al possessore di porre in essere tutte le misure necessarie connesse alla prevenzione del rischio di incendi boschivi attraverso azioni mirate a ridurre le cause e il potenziale innesco d'incendio nonché interventi finalizzati alla mitigazione dei danni conseguenti. A tali fini dovranno essere utilizzati tutti i sistemi e i mezzi di controllo e vigilanza con l'approntamento dei dispositivi funzionali a realizzare la lotta attiva contro gli incendi boschivi.
- 9.3. Nei rimboschimenti e nei pascoli danneggiati o distrutti dal fuoco si applicano i divieti, le prescrizioni e le sanzioni di cui alla Legge 353/2000.
- 9.4. Nei boschi di latifoglie e nelle fustaie di conifere danneggiati o distrutti da fuoco il proprietario o possessore deve eseguire tempestivamente gli interventi previsti dalle vigenti PMPF.

- 9.5. Ove il proprietario o possessore non vi provveda, potrà sostituirsi ad esso il competente Dipartimento della Regione Calabria, il quale chiederà al proprietario la restituzione delle spese sostenute.
- 9.6. Qualora, per colpa, incuria o negligenza da parte del proprietario, il bosco sia interessato da un incendio che lo danneggi o lo distrugga, il proprietario ha l'obbligo di ricostituirlo a proprie spese, secondo le modalità che verranno impartite dall'Autorità competente.

art. 10 Tutela fitopatologica

- 10.1. Fermo restando gli obblighi prescritti per i proprietari o possessori dei boschi dalla vigente normativa in materia di lotta obbligatoria contro specifici agenti patogeni, qualora nel bosco riconsegnato si sviluppi una infestazione di funghi o un attacco di altri agenti biotici, il proprietario o possessore, venutone a conoscenza, è obbligato a darne tempestiva e contestuale comunicazione al competente Dipartimento della Regione Calabria e al Servizio Fitosanitario Regionale.
- 10.2. Per come stabilito dalle vigenti PMPF, accertatene la causa, la consistenza e la gravità della situazione, il competente ufficio regionale, può disporre, con carattere d'urgenza, e in sinergia con il Servizio Fitosanitario Regionale, gli interventi ritenuti necessari per il controllo della diffusione delle fitopatie che debbono essere eseguiti e consentiti dal proprietario o possessore del bosco, pena l'attivazione dell'intervento sostitutivo, con addebito delle spese sostenute per l'intervento.

art. 11 Ripristino dei rimboschimenti danneggiati per mancata gestione

Il proprietario o il possessore dei terreni rimboschiti e riconsegnati è obbligato alla ricostituzione dei boschi danneggiati per cause imputabili a errata o a mancata gestione. La Regione Calabria attraverso il competente Dipartimento, emana le specifiche prescrizioni a cui il proprietario deve attenersi per eseguire gli interventi in esse previste. Ove il proprietario o il possessore non vi provveda, potrà sostituirsi ad esso il competente Dipartimento della Regione, che chiederà al proprietario medesimo la restituzione delle spese sostenute.

art. 12 Norme per i rimboschimenti danneggiati da avversità meteoriche

Nelle aree forestali danneggiate dal vento e da altre avversità meteoriche si interviene con le modalità stabilite dalle PMPF in vigore in Calabria, nelle more della redazione, approvazione ed attuazione dei Regolamenti di cui all'art. 5, comma 4 e art. 38 della Legge Regionale n.45/2012, e secondo le direttive impartite dal competente Dipartimento. Per quei danni che gravino sulla stabilità dei popolamenti e tali da comprometterne le potenzialità evolutive, pena l'attivazione dell'intervento sostitutivo, con addebito delle spese sostenute per l'intervento, il proprietario o possessore è obbligato al recupero, al reimpianto e alla ricostituzione delle formazioni boscate, anche mediante la sostituzione delle specie legnose con altre specie autoctone attraverso il ricorso a materiale di propagazione certificato ai sensi del D. Lgs. 10/11/2003 n. 386. Non è consentita invece la sostituzione di specie autoctone con specie esotiche e la sostituzione di specie definitive con specie pioniere e/o transitorie.

art. 13 Manutenzione della viabilità forestale e delle opere sussidiarie

Il proprietario o il possessore, del bosco, anche al fine della prevenzione degli incendi boschivi, è tenuto ad assicurare l'efficienza della viabilità di servizio e dei viali parafuoco esistenti nel complesso boscato, altresì la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere sussidiarie connesse alla sistemazione idraulico forestale dei terreni riconsegnati.

art. 14 Vendita e passaggio di proprietà

Il proprietario, in caso di vendita, farà inserire nell'atto di vendita, permuta, cessione e passaggio di proprietà a qualunque titolo, per chiarezza nei confronti dell'acquirente e a tutela dell'acquirente, specifica indicazione dei terreni sui quali è stato effettuato l'impianto e dei relativi impegni e vincoli, compreso il divieto di trasformazione del bosco e obbliga ed impone al nuovo proprietario, l'osservanza degli impegni assunti, derivanti dal presente Piano di Coltura e Conservazione e dalle vigenti norme in materia.

art. 15 Altre norme

- 15.1 Il proprietario dei boschi restituiti, è tenuto a fare trascrivere presso il competente Ufficio del Territorio le variazioni di qualità di coltura dei mappali catastali interessati, intervenute per effetto del rimboschimento costituito su terreni nudi, ex coltivi, prima utilizzati a coltura agraria,

- 15.2 Per quanto non specificatamente riportato nel presente piano, al fine di completare le operazioni di governo e trattamento dei boschi di origine artificiale altresì dei boschi originati da seme, si osserveranno le PMPF in vigore in Calabria, nelle more della redazione, approvazione ed attuazione dei Regolamenti di cui all'art. 5, comma 4 e art. 38 della Legge Regionale n. 45/2012, il Piano Forestale Regionale, le leggi e le direttive comunitarie, nazionali e regionali riguardanti la tutela delle risorse forestali paesaggistiche e ambientali.
- 15.3 Le infrazioni al presente Piano di Coltura e Conservazione, per gli effetti del disposto art. 54 del R.D. 3267/23, salvo l'applicazione degli artt. 24 e 26, saranno perseguite e sanzionate ai sensi del regime sanzionatorio di cui alla Legge 9 ottobre 1963 n.950, alla Legge Regionale 12 Ottobre 2012, riguardanti la tutela delle risorse forestali paesaggistiche e ambientali nonché delle PMPF in vigore in Calabria, nelle more della redazione, approvazione ed attuazione dei Regolamenti di cui all'art. 5, comma 4 e art. 38 della Legge Regionale n.45/2012.

Ai sensi del 5° capoverso dell'art. 54 del R.D. 3267/23, qualora a carico del proprietario siano accertate, nell'arco di dodici mesi, due o più contravvenzioni alle prescrizioni impartite, la Regione Calabria, anche quando l'azione penale sia prescritta o altrimenti estinta, su proposta della competente Area Territoriale e attraverso l'Ente individuato a tale scopo, può prendere possesso in tutto o in parte del fondo oggetto del presente Piano di coltura per un tempo determinato, senza alcuna indennità e provvedere, a spese del proprietario negligente, a realizzare i lavori occorrenti.



Catanzaro li 26/07/2023

VISTO

REGIONE CALABRIA
Dipartimento U.O.A.Politiche della Montagna
Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo,
unità Operativa Settentrionale Cosenza
Responsabile del procedimento
Dott.ssa Rosa BLOTTA

REGIONE CALABRIA
Dipartimento U.O.A.Politiche della Montagna
Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo
IL Dirigente
Dott.ssa Consolata LODDO